



Scheda di notifica delle modifiche

Procedura scritta n.2/2022

Chiusura

Marzo 2022

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Indice

Modifica n.1 –Attivazione della Misura 14 (scheda di misura)	pag. 3
Modifica n.2 – Rimodulazione finanziaria	pag.38
Modifica n.3 – Sottomisura 16.1.....	pag. 42

Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2 del 2022

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

PSR Sicilia 2014-2022 ver.10.1 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2021) 8530 final del 19.11.2021.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera i) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

L'articolo 33 del Regolamento 1305/2013 prevede, in prosecuzione con la precedente programmazione, la misura del "Benessere animale". La tipologia di intervento consiste essenzialmente in un sostegno agli agricoltori che si impegnano ad adottare specifiche misure e/o pratiche che, andando oltre le norme obbligatorie, consentano il miglioramento della qualità di vita del bestiame. Tale tematica, sempre più sentita dai consumatori, sia per le implicazioni di carattere etico che per quelle relative alla sicurezza alimentare, viene ancor più attenzionata nella Programmazione 2023/2027 di imminente attuazione.

In considerazione dell'importanza della materia, nonché degli indirizzi della prossima PAC, con la presente modifica si intende inserire nel programma la Misura 14 Benessere animale. Tale inserimento, seppure nell'ultimo anno di attuazione del PSR Sicilia 2014/2022, rappresenta un importante primo step "ponte" verso uno standard di elevata attenzione al tema del Benessere animale, che rappresenta uno dei cardini strategici fondamentali del nuovo ciclo di programmazione 2023/2027.

Viene pertanto proposta la scheda di misura elaborata, nonché le conseguenti modifiche dei diversi capitoli e paragrafi del Programma. Nella successiva scheda di modifica n.2, viene invece descritta la rimodulazione finanziaria al fine di dotare la misura delle necessarie risorse.

Descrizione delle modifiche proposte: (il testo inserito è riportato in *corsivo*):

Capitolo 4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

Paragrafo 4.2. Valutazione delle esigenze

Nel sottoparagrafo 4.2.3. F03 Incremento della redditività e del valore aggiunto del settore agricolo e forestale, il riquadro relativo alla descrizione viene integrato con il seguente testo (il testo inserito è riportato in *corsivo*):

..... omissis

In tale ottica vi è l'esigenza di favorire investimenti in grado di determinare una riduzione dei costi dei fattori di produzione mediante un incremento nell'efficienza dei sistemi di utilizzazione (es. efficientamento energetico e idrico) la diversificazione delle fonti (es. energie da fonti rinnovabili), l'ammodernamento degli impianti e l'incremento delle macchine per la raccolta e la potatura (D17, M3).

Come già evidenziato precedentemente nell'ambito delle schede monografiche 6 e 7, il comparto zootecnico in Sicilia rappresenta un'importante realtà economica e sociale.

Nella seguente tabella sono riportati i dati rielaborati della “BDN Anagrafe Zootecnica”, al 31/12/2020, sulla consistenza degli allevamenti in Sicilia:

Categoria animale	Allevamenti (N.)	Capi (N.)	UBA (N.)
Bovini intensivi	458	23.780	18.274
Bovini estensivi	6.876	224.377	74.262
Bovini altro	3.421	100.367	175.292
Bovini Totale	10.755	348.524	267.829
Bufalini	23	2.055	1.769
Ovi-caprini intensivi	341	15.956	2.393
Ovi-caprini estensivi	10.799	864.588	129.688
Ovi-caprini altro	80	12.379	1.857
Ovi-caprini Totale	11.220	892.923	133.938
Suini	1.711	81.223	35.287
Equidi	4.929	10.246	10.246
Avicoli	233	5.154.365	48.364
TOTALI	28.871	6.489.336	497.433

Con tali numeri, la Sicilia si colloca all’ottavo posto in Italia per dimensioni complessive del comparto zootecnico. Questo è caratterizzato da alcuni importanti punti di forza e opportunità, ma anche da molti limiti, criticità e fabbisogni di intervento.

*Tra i punti di forza, si evidenzia un’elevata incidenza della zootecnia biologica, che vede la Sicilia al primo posto in Italia per numero di aziende, (2.407 nel 2013, che rappresentano circa il 30% del totale nazionale) e una buona diffusione dei sistemi di produzione estensivi e a basso impatto ambientale. Ciò consente di ottenere prodotti zootecnici di elevata qualità organolettica, sanitaria e nutrizionale, connotati anche da tipiche e peculiari legami con il territorio (**F10**), spesso ottenuti da patrimonio genetico autoctono di pregio (**F2**). Per alcune importanti produzioni di eccellenza, soprattutto nella filiera lattiero-casearia, si registrano i primi importanti passi di aggregazione in distretti (**F11**) e crescenti successi nella presenza sui mercati regionali ed extraregionali (**F6**).*

*Significativamente in crescita è il segmento di prodotti a marchio di qualità (DOP “Ragusano”, DOP “Pecorino Siciliano”, DOP “Vastedda della Valle del Belice”, DOP “Piacentino Ennese”, DOP “Provola dei Nebrodi”, IGP “Salame Sant’Angelo”, (**O6**) (**O9**).*

*Nel contesto zootecnico regionale, che come detto è caratterizzato prevalentemente da allevamenti estensivi e semi-intensivi, il “**Piano nazionale per il benessere animale (PNBA)**” implementa innanzitutto l’esigenza di ottemperare alle disposizioni previste dalle norme nazionali e unionali e di rendere uniformi la programmazione e le modalità di esecuzione dei controlli. Esso però discende anche dalla consapevolezza che è necessario migliorare la formazione di tutti gli operatori zootecnici, agronomi, medici veterinari, e soprattutto allevatori, relativamente alle strategie, indicazioni e azioni da porre in essere per raggiungere uno stato ottimale di **benessere degli allevamenti**.*

In generale, ad oggi, la valutazione dei livelli di benessere animale è demandata pressoché esclusivamente ai servizi veterinari che, oltre a garantire con i controlli di routine l’osservanza delle disposizioni vigenti, effettuano anche azioni informative sulle esigenze strutturali e sulle corrette tecniche di allevamento. In tale quadro, il vigente sistema di controllo e verifica dello stato di benessere dell’animale mira a garantire i requisiti normativi di base, riguardanti la protezione degli animali dai disagi ambientali legati alle condizioni di allevamento: rispetto degli spazi disponibili, condizioni di stabulazione e alimentazione, dimensioni e caratteristiche delle strutture (pavimentazioni e pulizia), qualità delle lettiere, densità dei gruppi di animali.

In relazione a ciò, c'è ancora molto da fare. Si evidenzia tuttavia che lo stato di applicazione della normativa sulla protezione degli animali negli allevamenti siciliani è in costante miglioramento, essendosi riscontrati, rispetto agli anni precedenti, valori decrescenti di “non conformità”.

Da tale situazione generale di base, si rileva quindi, innanzitutto, la necessità di innalzare le condizioni di igiene e benessere degli animali (D18). Uno degli impatti più significativi su tale aspetto può averlo senza dubbio la professionalità degli operatori oggi ancora a livelli medi inadeguati (D15), specie in relazione agli scenari produttivi e commerciali presenti e futuri.

Ciò costituisce il primo passo per risolvere altre importanti criticità: dimensioni aziendali, scarsa integrazione di filiera, posizionamento sui mercati (D2).

Tra gli elementi di minaccia, per il comparto zootecnico si evidenziano soprattutto il rischio di ulteriori erosioni dei margini di reddito (M3) e le relative conseguenze rispetto all'esodo degli operatori e quindi ad ulteriori fattori di spopolamento, soprattutto delle aree rurali più deboli (M5).

Nel sottoparagrafo 4.2.9. “F09 Favorire l'adesione a regimi di qualità e la promozione e l'informazione dei prodotti di qualità sui mercati”

il riquadro relativo alla descrizione viene integrato con il seguente testo (*in corsivo*):

..... Omissis

Inoltre, Il sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti regionali esplica i suoi migliori effetti sull'internazionalizzazione delle produzioni regionali di qualità, sulle quali produce un aumento del valore aggiunto con il conseguente incremento del reddito dei produttori (F5, O6, O8).

Sul comparto zootecnico, l'implementazione di sistemi di controllo e certificazione della qualità lungo tutta la filiera è ancora deficitaria così come è carente l'integrazione tra filiera zootecnica e coltivazioni per la produzione di mangimi e foraggi. In generale, sono ancora deboli le soluzioni e le dinamiche d'integrazione tra produzione, trasformazione e distribuzione, con un basso potere contrattuale da parte dei produttori (D2).

Le prospettive di mercato sono tuttavia positive, considerato che il consumatore pone ormai un'attenzione sempre crescente verso i prodotti con caratteristiche di elevate qualità e salubrità, specie se legate ai sistemi di tracciabilità e certificazione (O6, O7, O9).

Tali importanti prospettive sono fortemente connesse al miglioramento del benessere animale (D18).

Capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

Al Paragrafo 5.1. *Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT.....*

Il punto relativo alla **Priorità 3** viene integrato con il seguente testo (*in corsivo*): :

..... Omissis

Il rischio di calamità e avversità naturali rende le imprese maggiormente esposte a perdite di potenziale produttivo che ne condizionano l'attività. Serve, quindi, prevedere compensazioni e per fronteggiare fitopatie di difficile eradicazione, potenzialmente distruttive per interi comparti e filiere, con interventi sia preventivi che per il ripristino del potenziale produttivo (F10).

Nel comparto zootecnico, al fine di favorire un ulteriore percorso di qualificazione delle produzioni che consenta di recuperare redditività anche attraverso l'aumento del valore aggiunto e l'aggregazione di filiera (F03 e F09), si ritiene necessaria l'attivazione della misura 14 sul benessere animale, quale strumento idoneo per raggiungere tale obiettivo, al di là del suo valore intrinseco rispetto alle motivazioni di carattere igienico, etico ed ambientale.

Al termine dello stesso sottoparagrafo, nella tabella di correlazione, nelle righe dei Fabbisogni F03 ed F09, viene inserita la misura 14 nella colonna delle misure.

Capitolo 8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

Paragrafo 8.2. Descrizione per misura

Dopo il paragrafo 8.2.12. relativo alla Misura 13 viene inserita la seguente scheda di misura:

8.2.16 - M 14 - Benessere animale (art. 33 del reg. (UE) n. 1305/2013)

8.2.16.1 Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Art. 33;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune - Titolo VI Condizionalità - Capo I Ambito di applicazione;

Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il Regolamento (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11/03/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il predetto Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Reg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 e n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

8.2.16.2 - Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Hughes nel 1976 descrisse il benessere animale con questa breve definizione: "Uno stato di salute completa, sia fisica che mentale, nel quale l'animale è in armonia con il proprio ambiente di vita". Chi si occupa della conduzione degli

allevamenti ha il compito di fare in modo che i singoli animali oltre ad essere soddisfatti relativamente alle esigenze fondamentali quali acqua, cibo e rifugio siano garantiti nei loro istinti e comportamenti etologici, evitando stati di sofferenza e paura.

Nel 1979 il Farm Animal Welfare Council (FAWC) ha sancito le “Cinque libertà” che devono essere garantite all’animale:

- libertà dalla sete, dalla fame e dalla malnutrizione, cioè disponibilità di accesso all’acqua e di una dieta bilanciata;
- libertà dal disagio, fornendo un ambiente di vita appropriato con ricoveri e un’area di riposo confortevole;
- libertà da dolore, lesioni e malattie, tramite la prevenzione o la diagnosi tempestiva e terapia opportuna;
- libertà di poter manifestare il proprio repertorio comportamentale, attraverso la garanzia di poter manifestare comportamenti specifici normali;
- libertà dalla paura assicurando condizioni tali da evitare sofferenze e mutilazioni.

Il concetto di benessere negli allevamenti zootecnici oltre a migliorare le condizioni di vita degli animali coinvolge considerazioni di natura etica, riconoscendo l’animale quale “essere senziente”, recentemente molto avvertite soprattutto dai consumatori più attenti alle tematiche ambientali.

La Misura ha come obiettivo la promozione del benessere degli animali da reddito attraverso l’adozione di specifici ed oggettivi impegni, assunti volontariamente dagli imprenditori agricoli, in grado di incidere direttamente e significativamente sul benessere psico-fisico degli animali.

Gli interventi sono previsti per le categorie dei bovini, dei bufalini, degli equidi, degli ovini, dei caprini, dei suini.

La Misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime prescritte dalla normativa vigente attraverso l’adozione di impegni che vanno oltre quanto previsto dai requisiti obbligatori di condizionalità e dalla pratica ordinaria, compensando parzialmente o totalmente i costi aggiuntivi e/o i mancati redditi sostenuti per l’attuazione degli interventi.

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 807/2014 sono state determinate n. 3 macro-aree d’intervento: “Gestione aziendale e competenze professionali”, “Aspetti sanitari”, “Strutture e ambiente di allevamento” e all’interno delle quali si prevedono diverse tipologie di impegno che vanno oltre i requisiti obbligatori e oltre le baseline e le pratiche ordinarie.

La Misura si realizza attraverso impegni annuali. Devono essere cioè assunti dal beneficiario, per un periodo annuale, almeno un set minimo di n. 3 impegni, di cui uno di base, comune e obbligatorio per tutti, in quanto trasversale a tutte le azioni descritte nella Misura, e gli altri individuati tra quelli specifici nell’ambito delle macro-aree, rispetto alla situazione aziendale. Si specifica che, essendo il PSR 2014-2022 in corso di conclusione, gli impegni annuali assunti con la presente misura nell’anno 2022 non prevedono alcun rinnovo per gli anni successivi.

Il beneficiario deve essere identificato come agricoltore attivo, ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In termini di logica di intervento prevista per il periodo 2014-2020 dello Sviluppo Rurale esteso al 2021-2022, la Misura si inserisce nell’ambito della Priorità 3 *“Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”* e contribuisce alla **Focus area 3A**: *“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”*.

La Misura risponde al **fabbisogno F03** “Incremento della redditività e del valore aggiunto del settore agricolo e forestale”, obiettivo trasversale innovazione, ed al **fabbisogno F09** *“Favorire l’adesione a regimi di qualità e la promozione e l’informazione dei prodotti di qualità sul mercato”*.

Infatti, come descritto nell’ambito dell’analisi di contesto e dell’analisi SWOT e delle conseguenti strategie di intervento, nel comparto zootecnico regionale le modeste dimensioni economiche medie delle aziende e la loro scarsa integrazione di filiera mantengono oggi bassi i margini di redditività e il potere contrattuale dei produttori, nonostante le buone qualità delle produzioni, il loro importante, tipico legame con il territorio e le più recenti tendenze commerciali, che vedono un consumatore sempre più attento ai vari aspetti della qualità e con sensibilità crescenti nei confronti delle componenti salutistiche, ambientali ed etiche.

Tali aspetti sono peraltro più evidenti soprattutto nelle aree regionali in cui sono presenti gli allevamenti caratterizzati da maggiori livelli di estensività, dove certamente questi rappresentano anche aspetti di presidio e salvaguardia del territorio e di resilienza nei confronti dei fenomeni di esodo rurale.

Rispetto a ciò, la Misura può quindi contribuire in maniera determinante per attivare una fase di rilancio e progresso

delle attività zootecniche regionali, che consente di migliorare la competitività delle imprese soprattutto in relazione all'integrazione di filiera conseguente al miglioramento qualitativo delle produzioni, in linea con la Focus Area 3A e con i fabbisogni F03 e F09.

Il benessere animale, oltre a costituire un ambizioso e doveroso obiettivo in sé, rappresenta anche il primo passo che consente di intervenire direttamente nel percorso di ulteriore miglioramento della qualità delle produzioni e quindi, conseguentemente, porre le basi per un urgente recupero di reddito da parte dei produttori primari, anche attraverso un rafforzamento delle connessioni fra le diverse fasi della filiera.

L'attivazione della Misura non è pertanto finalizzata soltanto ad una gestione sanitaria più attenta ed efficace degli allevamenti e all'assecondamento delle esigenze naturali delle specie interessate, ma mira anche ad una significativa crescita professionale e culturale dell'allevatore, per il raggiungimento di obiettivi correlati alla salute del consumatore, alla sicurezza alimentare ed alla sostenibilità ambientale.

La Misura interviene con diverse azioni di seguito descritte, in grado di rispondere a quanto sopra richiamato, in particolare:

- il miglioramento delle condizioni di stabulazione, con interventi sull'aumento dello spazio disponibile per ogni animale, consente la riduzione della densità di allevamento e favorisce le tendenze naturali delle specie;
- il miglioramento della gestione delle lettiere, con un incremento dell'uso della paglia rispetto a quanto oggi effettuato con le pratiche ordinarie, concorre in maniera evidente a migliorare le condizioni igieniche degli allevamenti, anche attraverso la riduzione del livello di umidità relativa dell'aria e della concentrazione dei gas dannosi negli ambienti chiusi. Inoltre nel caso specifico dell'allevamento intensivo suinicolo l'utilizzo della lettiera di paglia arricchisce l'ambiente di vita favorendo l'espressione del naturale comportamento esplorativo e la riduzione dell'aggressività tra i singoli individui;
- la prevenzione delle patologie podali, interviene in maniera determinante sul miglioramento dello stato di salute degli allevamenti e sulla riduzione dell'uso di farmaci;
- la crescita professionale e culturale degli operatori e l'innovazione di carattere organizzativo e gestionale degli allevamenti è la chiave di successo per implementare operativamente gli elementi strategici sopra descritti e quindi per il raggiungimento concreto di un duraturo miglioramento del benessere degli animali.

8.2.16.3 Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.16.3.1 - M 14 - Benessere animale (art. 33 del reg. (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura:

- **14.1. Pagamento per il benessere degli animali**

8.2.16.3.1 .1 Descrizione del tipo di intervento

La Sottomisura 14.1 trova applicazione su tutto il territorio regionale.

La Sottomisura è finalizzata ad incoraggiare gli allevatori ad intraprendere azioni che vanno oltre i requisiti obbligatori di baseline e di gestione ordinaria mediante interventi che altrimenti non sarebbero attuati.

Le tipologie di impegno cui si intendono assoggettare gli allevamenti dovranno essere dichiarate al momento della presentazione della domanda di sostegno/pagamento sulla base del numero di UBA aziendali che dovrà essere rispettato per l'intero periodo di impegno.

Sono eleggibili al sostegno, nel rispetto delle condizioni d'impegno sotto specificate, le seguenti categorie: bovini, bufalini, equidi, ovini, caprini e suini, attraverso l'attivazione delle seguenti azioni:

- **Azione A. Benessere animale per allevamenti intensivi di bovini, bufalini ed equidi;**
- **Azione B. Benessere animale per allevamenti estensivi di bovini, bufalini ed equidi;**

- **Azione C. Benessere animale per allevamenti intensivi di ovini e caprini;**
- **Azione D. Benessere animale per allevamenti estensivi di ovini e caprini;**
- **Azione E. Benessere animale per allevamenti intensivi di suini.**

Per ciascuna delle suddette azioni sono state individuate 3 macro-aree di intervento, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 807/2014:

- Gestione aziendale e competenze professionali
- Aspetti sanitari
- Strutture e ambiente di allevamento

Per ogni macro-area e per le diverse azioni sono stati definiti gli impegni da attuare.

Il beneficiario può aderire attraverso un set minimo obbligatorio di n. 3 impegni.

In particolare l'allevatore dovrà aderire all'impegno di base prestabilito nell'ambito della macro-area "gestione aziendale e competenze professionali", trasversale a tutte le azioni di cui si compone la Misura, associandolo ad almeno n. 2 impegni specifici, individuati tra quelli previsti nelle diverse macro-aree.

Tale scelta dovrà essere supportata da una specifica analisi ex-ante del contesto aziendale, effettuata dal professionista che redige il "Programma aziendale del benessere animale" in cui saranno focalizzate le criticità prevalenti, rispetto alle quali l'azienda dovrà opportunamente orientare l'individuazione degli impegni da attuare per l'adesione alla sottomisura. Quanto descritto sarà contenuto in un'apposita relazione iniziale asseverata a norma di legge e allegata alla domanda di sostegno/pagamento.

In base alle diverse categorie animali, il beneficiario potrà scegliere se partecipare a una sola o a più azioni, con una consistenza minima di allevamento di 7 UBA per ogni azione, fermo restando l'obbligo di rispettare gli impegni di condizionalità su tutti i capi presenti in azienda.

L'erogazione del premio è subordinata all'effettiva realizzazione degli impegni sottoscritti, verificati attraverso una dettagliata relazione finale asseverata dal professionista incaricato. Questa dovrà essere presentata agli uffici competenti entro la data del 31 marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento, al fine di poter verificare gli elementi istruttori propedeutici al pagamento entro il successivo 30 giugno.

La presenza della relazione finale analitica, asseverata a norma di legge in termini di responsabilità deontologiche e giuridiche, consente di esaminare lo stato di realizzazione di tutti gli impegni previsti e, atteso che gli stessi hanno un adeguato lasso di tempo per essere attuati, la data del 31 marzo è pienamente compatibile con la verifica del completo mantenimento degli impegni sottoscritti dal beneficiario.

Azione A. Benessere animale per allevamenti intensivi di bovini, bufalini ed equidi

Impegno di base della macro-area "Gestione aziendale e competenze professionali"

- Presenza di un rapporto formale per l'assistenza zootecnica attraverso la sottoscrizione di un contratto con un professionista abilitato (agronomo e/o veterinario e/o struttura abilitata) per l'effettuazione, almeno 3 volte l'anno, di verifiche della gestione aziendale dell'allevamento e per l'indicazione di eventuali correttivi ai fini del miglioramento del benessere animale. Al momento della presentazione della domanda sarà redatto e asseverato dal professionista il "Programma aziendale del benessere animale" suddiviso in una prima sezione che descriva lo stato aziendale ante-impegno ed in una seconda sezione che individui gli impegni scelti dal beneficiario e le modalità di attuazione. A fine impegno il professionista presenterà una relazione analitica asseverata attestante i risultati raggiunti relativamente agli interventi attuati.

Impegni specifici

Macro-area "Gestione aziendale e competenze professionali"

- Partecipazione del soggetto (beneficiario o suo coadiuvante o suo dipendente) che si occupa del governo degli animali ad un corso di formazione specifico sul benessere animale, della durata minima di 15 ore, tenuto da un organismo riconosciuto.

Macro-area "Aspetti sanitari"

- Interventi di prevenzione di patologie podali, con almeno due interventi/anno di pareggio funzionale degli unghioni per capi di età superiore ad un anno.

Macro-area "Strutture e ambiente di allevamento"

- Migliore gestione della lettiera con ottimali condizioni igienico-sanitarie e di comfort attraverso l'impagliamento

periodico con almeno 2 interventi/settimana e la rimozione e sostituzione totale della lettiera con almeno 3 interventi/anno;

- Allevamento di bovini: aumento dello spazio disponibile per ogni capo secondo parametri di superficie minima predefiniti.

Azione B. Benessere animale per allevamenti estensivi di bovini, bufalini ed equidi

Impegno di base della macro-area “Gestione aziendale e competenze professionali”

- Presenza di un rapporto formale per l’assistenza zootecnica attraverso la sottoscrizione di un contratto con un professionista abilitato (agronomo e/o veterinario e/o struttura abilitata) per l’effettuazione, almeno 3 volte l’anno, di verifiche della gestione aziendale dell’allevamento e per l’indicazione di eventuali correttivi ai fini del miglioramento del benessere animale. Al momento della presentazione della domanda sarà redatto e asseverato dal professionista il “Programma aziendale del benessere animale” suddiviso in una prima sezione che descriva lo stato aziendale ante-impegno ed in una seconda sezione che individui gli impegni scelti dal beneficiario e le modalità di attuazione. A fine impegno il professionista presenterà una relazione analitica asseverata attestante i risultati raggiunti relativamente agli interventi attuati.

Impegni specifici

Macro-area “Gestione aziendale e competenze professionali”

- Partecipazione del soggetto (beneficiario o suo coadiuvante o suo dipendente) che si occupa del governo degli animali ad un corso di formazione specifico sul benessere animale, della durata minima di 15 ore, tenuto da un organismo riconosciuto.

Macro-area “Aspetti sanitari”

- Regime parzialmente stabulato: interventi di prevenzione di patologie podali con almeno un intervento/anno di pareggio funzionale degli unghioni per capi di età superiore ad un anno.
- Esecuzione a campione di almeno due controlli parassitologici annuali (di cui uno in primavera e uno in autunno) sugli allevamenti sottoposti a impegno.

Macro-area “Strutture e ambiente di allevamento”

- Regime parzialmente stabulato: migliore gestione della lettiera con ottimali condizioni igienico-sanitarie e di comfort attraverso l’impagliamento periodico con almeno 2 interventi/settimana e la rimozione e sostituzione totale della lettiera con almeno 2 interventi/anno;
- Allevamento di bovini in regime parzialmente stabulato: aumento dello spazio disponibile per ogni capo secondo parametri di superficie minima predefiniti;
- Effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi.

Azione C. Benessere animale per allevamenti intensivi di ovini e caprini

Impegno di base della macro-area “Gestione aziendale e competenze professionali”

- Presenza di un rapporto formale per l’assistenza zootecnica attraverso la sottoscrizione di un contratto con un professionista abilitato (agronomo e/o veterinario e/o struttura abilitata) per l’effettuazione, almeno 3 volte l’anno, di verifiche della gestione aziendale dell’allevamento e per l’indicazione di eventuali correttivi ai fini del miglioramento del benessere animale. Al momento della presentazione della domanda sarà redatto e asseverato dal professionista il “Programma aziendale del benessere animale” suddiviso in una prima sezione che descriva lo stato aziendale ante-impegno ed in una seconda sezione che individui gli impegni scelti dal beneficiario e le modalità di attuazione. A fine impegno il professionista presenterà una relazione analitica asseverata attestante i risultati raggiunti relativamente agli interventi attuati.

Impegni specifici

Macro-area “Gestione aziendale e competenze professionali”

- Partecipazione del soggetto (beneficiario o suo coadiuvante o suo dipendente) che si occupa del governo degli animali ad un corso di formazione specifico sul benessere animale, della durata minima di 15 ore, tenuto da un organismo riconosciuto.

Macro-area “Strutture e ambiente di allevamento”

- Migliore gestione della lettiera con ottimali condizioni igienico-sanitarie e di comfort attraverso l’impagliamenti periodico con almeno 2 interventi/settimana e la rimozione e sostituzione totale della lettiera con almeno 3 interventi/anno.

Azione D. Benessere animale per allevamenti estensivi di ovini e caprini**Impegno di base della macro-area “Gestione aziendale e competenze professionali”**

- Presenza di un rapporto formale per l’assistenza zootecnica attraverso la sottoscrizione di un contratto con un professionista abilitato (agronomo e/o veterinario e/o struttura abilitata) per l’effettuazione, almeno 3 volte l’anno, di verifiche della gestione aziendale dell’allevamento e per l’indicazione di eventuali correttivi ai fini del miglioramento del benessere animale. Al momento della presentazione della domanda sarà redatto e asseverato dal professionista il “Programma aziendale del benessere animale” suddiviso in una prima sezione che descriva lo stato aziendale ante-impegno ed in una seconda sezione che individui gli impegni scelti dal beneficiario e le modalità di attuazione. A fine impegno il professionista presenterà una relazione analitica asseverata attestante i risultati raggiunti relativamente agli interventi attuati.

Impegni specifici**Macro-area “Gestione aziendale e competenze professionali”**

- Partecipazione del soggetto (beneficiario o suo coadiuvante o suo dipendente) che si occupa del governo degli animali ad un corso di formazione specifico sul benessere animale, della durata minima di 15 ore, tenuto da un organismo riconosciuto.

Macro-area “Aspetti sanitari”

- Esecuzione a campione di almeno due controlli parassitologici annuali (di cui uno in primavera e uno in autunno) sugli allevamenti sottoposti a impegno.

Macro- area “Strutture e ambiente di allevamento”

- Regime parzialmente stabulato: migliore gestione della lettiera con ottimali condizioni igienico-sanitarie e di comfort attraverso l’impagliamenti periodico con almeno 2 interventi/settimana e la rimozione e sostituzione totale della lettiera con almeno 2 interventi/anno;
- Effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi.

Azione E. Benessere animale per allevamenti intensivi di suini**Impegno di base della macro-area “Gestione aziendale e competenze professionali”**

- Presenza di un rapporto formale per l’assistenza zootecnica attraverso la sottoscrizione di un contratto con un professionista abilitato (agronomo e/o veterinario e/o struttura abilitata) per l’effettuazione, almeno 3 volte l’anno, di verifiche della gestione aziendale dell’allevamento e per l’indicazione di eventuali correttivi ai fini del miglioramento del benessere animale. Al momento della presentazione della domanda sarà redatto e asseverato dal professionista il “Programma aziendale del benessere animale” suddiviso in una prima sezione che descriva lo stato aziendale ante-impegno ed in una seconda sezione che individui gli impegni scelti dal beneficiario e le modalità di attuazione. A fine impegno il professionista presenterà una relazione analitica asseverata attestante i risultati raggiunti relativamente agli interventi attuati.

Impegni specifici**Macro-area “Gestione aziendale e competenze professionali”**

- Partecipazione del soggetto (beneficiario o suo coadiuvante o suo dipendente) che si occupa del governo degli animali ad un corso di formazione specifico sul benessere animale, della durata minima di 15 ore, tenuto da un organismo riconosciuto.

Macro-area “Strutture e ambiente di allevamento”

- Aumento dello spazio disponibile per ogni capo, secondo parametri di superficie minima predefiniti. Inoltre, ove la tipologia di pavimentazione lo consente, è remunerato l’impiego di lettiera di paglia come materiale di arricchimento ambientale.

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzione

Pagamento annuale per Unità di Bestiame Adulto (UBA) sottoposto ad impegno. Il sostegno è concesso per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

8.2.16.3.1 .3. Collegamenti con altre normative

L'operazione sarà attuata in applicazione e coerenza con le seguenti norme sul benessere degli animali:

Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 08/08/1998, pag. 23) - Articolo 4 - Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306;

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15/01/2009, pag. 7) - Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18/02/2009, pag. 5) Articolo 3 e articolo 4 - Recepimento - Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)";

DM n. 2588 del 10 marzo 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

8.2.16.3.1 .4. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.16.3.1 .5. Costi ammissibili

I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno oltre i pertinenti requisiti obbligatori (baseline) richiamati dall'art. 33 par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori.

I costi fissi o relativi ad investimenti non sono riconosciuti.

8.2.16.3.1 .6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che gestiscono, al momento della presentazione dell'istanza e per l'intero periodo di impegno, aziende con una consistenza minima di allevamento di 7 UBA per ogni azione, fermo restando l'obbligo di rispettare gli impegni di condizionalità su tutti i capi presenti in azienda.

Le UBA aziendali fanno riferimento agli animali risultanti nelle Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN) ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000.

E'obbligatoria la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo unico aziendale elettronico come previsto dal DPR n. 503/99.

8.2.16.3.1 .7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale. Ai sensi del par. 2 dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non si prevede di applicare criteri di selezione.

8.2.16.3.1 .8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda ed assoggettati all'impegno. Il sostegno è concesso su base annua sotto forma di premio per UBA (€/UBA). In relazione alla tipologia e al numero degli impegni scelti, gli importi di sostegno massimi raggiungibili per ciascuna categoria, rientranti nel massimale previsto dall'allegato 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono riportati qui di seguito:

Azione A. Benessere animale per allevamenti intensivi di bovini, bufalini ed equidi

Benessere animale allevamenti intensivi di bovini in stabulazione fissa	263,00 €/UBA
--	---------------------

Benessere animale allevamenti intensivi di bovini in stabulazione libera	188,00 €/UBA
---	---------------------

Benessere animale allevamenti intensivi di bufalini ed equidi	163,00 €/UBA
--	---------------------

Azione B. Benessere animale per allevamenti estensivi di bovini, bufalini ed equidi

Benessere animale allevamenti bovini estensivi in stabulazione fissa	222,50 €/UBA
---	---------------------

Benessere animale allevamenti bovini estensivi in stabulazione libera	185,00 €/UBA
--	---------------------

Benessere animale allevamenti estensivi stabulati di bufalini ed equidi	172,50 €/UBA
--	---------------------

Benessere animale allevamenti all'aperto di bovini, bufalini ed equidi	128,00 €/UBA
---	---------------------

<u>Azione C. Benessere animale per allevamenti intensivi di ovini e caprini</u>	113,00 €/UBA
--	---------------------

Azione D. Benessere animale per allevamenti estensivi di ovini e caprini

Benessere animale per allevamenti estensivi stabulati di ovini e caprini	116,00/UBA
---	-------------------

Benessere animale per allevamenti all'aperto di ovini e caprini	106,00 /UBA
--	--------------------

<u>Azione E. Benessere animale per allevamenti intensivi di suini</u>	118,50 UBA
--	-------------------

Il sostegno è cumulabile con tutte le tipologie di operazioni previste nell'ambito delle Misure 10, 11, 12 e 13.

8.2.16.3.1 .9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1 .9. 1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore hanno effettuato un'attenta valutazione ex-ante sulla verificabilità e controllabilità delle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, anche sulla base dell'esperienza acquisita nei precedenti cicli di programmazione e in particolare degli esiti degli Audit comunitari sul PSR 2007-2013 e delle indicazioni riportate nel documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors".

Sulla base dei risultati di tale valutazione si è quindi proceduto all'implementazione di uno specifico sistema informativo sulla verificabilità e controllabilità sviluppato dall'Organismo Pagatore ("VCM") che consentirà di applicare in maniera corretta e sistematica le azioni di mitigazione dei rischi riguardanti in maniera differenziata le singole misure del Programma.

In particolare, tenuto conto di quanto riportato nelle sopra richiamate linee guida, per la presente misura sono da evidenziare le tipologie di rischio di seguito elencate.

R5. Difficoltà nella verifica e/o controllo degli impegni

Tale tipologia di rischio è legata alle difficoltà che si possono incontrare nella verifica e nel controllo di alcuni particolari impegni quali: mantenere gli impegni per tutto il periodo previsto dalla misura, osservanza degli impegni di condizionalità dei requisiti e delle attività minime, rispetto dei requisiti minimi. Conseguentemente il rischio di

adottare una non adeguata proporzionalità tra inadempienze e riduzione dell'indennità.

R6. Pre-condizioni come condizioni di eleggibilità

Tale tipologia di rischio è legata alla possibilità che gli impegni dei beneficiari includano anche, erroneamente, delle pre-condizioni minime di accesso alla misura che devono essere caratteristiche delle UBA assoggettate, prima della sottoscrizione degli impegni.

R8. Sistemi informativi per la riduzione degli errori

Una non efficace ed efficiente implementazione di idonei sistemi informativi nella gestione del Programma può determinare dei rischi significativi nella sua corretta attuazione in tutte le fasi del ciclo di gestione dei flussi informativi, di erogazione degli aiuti come ad esempio difformità di superfici nelle aree montane dove è particolarmente complesso misurare le superfici.

R9. Domanda di aiuto/pagamento

L'esperienza della precedente programmazione ha consentito di evidenziare, in alcuni casi, problematiche in ordine alla non corretta compilazione delle domande comportando un elevato scostamento tra le superfici dichiarate e controlli amministrativi e ritardi degli stessi.

8.2.16.3.1 .9. 2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione con l'Organismo pagatore hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

R5.

In fase attuativa saranno predisposti dei documenti di orientamento, di informazione e/o formazione destinati in particolare ai beneficiari, ma anche agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma (personale CAA, personale addetto ai controlli amministrativi regione/AGEA). Nonché verrà introdotto un sistema più idoneo di riduzioni ed esclusioni con una migliore identificazione dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna inadempienza.

R6.

L'implementazione del sistema VCM consente di gestire in maniera più agevole i controlli degli impegni e di eleggibilità. Nella sottomisura sono stati definiti dettagliatamente, in maniera chiara e trasparente gli impegni dei beneficiari, che non devono includere i requisiti minimi di accesso alla misura (pre-condizioni), anche al fine di renderli più agevolmente misurabili in maniera univoca nelle fasi di controllo.

R8.

Al fine di garantire la corretta ed efficiente gestione dei flussi informativi e l'erogazione dei aiuti ai beneficiari, l'Autorità di Gestione, congiuntamente all'Organismo pagatore, ha previsto che il nuovo sistema informativo utilizzato per l'attuazione del Programma sia migliorato nelle sue componenti gestionali ed integrato con il sistema di verificabilità e controllabilità delle misure (VCM). In particolare, tale sistema è in grado di evidenziare i potenziali errori fin dalle prime fasi della presentazione delle domande e nell'applicazione delle procedure di attuazione. Inoltre, saranno attivate le procedure informatiche che interscambiano i dati con i sistemi informativi specifici di settore al fine delle verifiche relative all'assoggettamento, alle certificazioni di conformità nonché i risultati dei controlli effettuati dagli organismi preposti.

R9.

Durante le fasi attuative sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari riguardante la corretta compilazione delle domande aiuto/pagamento e una revisione delle procedure al fine di ridurre i tempi dei controlli amministrativi della domanda di aiuto/pagamento;

L'Amministrazione si impegna, nell'ambito di questa misura, a promuovere percorsi di accompagnamento, informazione e conoscenza per dare agli agricoltori beneficiari tutti gli elementi necessari per una completa

conoscenza del contenuto della misura e degli impegni che sottoscrivono.

8.2.16.3.1 .9. 3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi all'attuazione della Sottomisura, saranno riportati nel bando al fine di rendere chiare e trasparenti le procedure operative nei confronti dei potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che saranno rese disponibili sia per i beneficiari che per il personale che eseguirà i controlli.

Matrice Azioni/impegni

Struttura della sottomisura 14.1 "Pagamento per il Benessere degli animali" del PSR Sicilia 2014/2022						
Denominazione Macro-Area	Tipologia Impegno	Azione A Benessere animale per allevamenti intensivi di bovini, bufalini ed equidi	Azione B Benessere animale per allevamenti estensivi di bovini, bufalini ed equidi	Azione C Benessere animale per allevamenti intensivi di ovini e caprini	Azione D Benessere animale per allevamenti estensivi di ovini e caprini	Azione E Benessere animale per allevamenti intensivi di suini
Gestione aziendale e competenze professionali	Impegno di base Sottoscrizione di un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica per l'effettuazione di almeno n. 3 verifiche/anno, rivolte alla gestione aziendale dell'allevamento	X	X	X	X	X
	Impegno specifico 1 Partecipazione a corsi di formazione specifici sul miglioramento del benessere animale	X	X	X	X	X
Aspetti sanitari	Impegno specifico 2 Interventi di prevenzione di patologie podali	X	X regime parzialmente stabulato			
	Impegno specifico 3 Controlli parassitologici		X		X	

	Impegno specifico 4 Migliore gestione della lettiera	X	X regime parzialmente stabulato	X	X regime parzialmente stabulato	
Strutture e ambiente di allevamento	Impegno specifico 5 Allevamento stabulato di bovini: aumento dello spazio disponibile per ogni capo secondo parametri di superficie minima predefiniti	X solo bovini	X solo bovini in regime parzialmente stabulato			
	Impegno specifico 6 Aumento dello spazio disponibile per ogni capo, secondo parametri di superficie minima predefiniti. Inoltre, ove la tipologia di pavimentazione lo consente, è remunerato l'impiego di lettiera di paglia come materiale di arricchimento ambientale.					X
	Impegno specifico 7 Effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi		X		X	

Le condizioni di ammissibilità che dovranno essere opportunamente verificate in sede amministrativa per ridurre il tasso di errore nell'attuazione della Sottomisura sono le seguenti:

Condizioni di ammissibilità	Modalità di controllo
Agricoltori singoli e associati in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013	Incrocio banche dati Fascicolo Aziendale, Anagrafe Tributaria, Camera di Commercio, verifica Codice ATECO settore agricoltura, iscrizione INPS

Consistenza minima annuale di allevamento non inferiore a 7 UBA per ogni Azione richiesta a premio	Incrocio banca dati Fascicolo Aziendale e BDN
--	---

Impegni e controlli

IMPEGNO DI BASE

Impegni	Impegno di base Sottoscrizione di un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica per l'effettuazione di almeno n. 3 verifiche/anno, rivolte alla gestione aziendale dell'allevamento. Descrizione impegno Sottoscrizione di un contratto con un professionista abilitato (agronomo e/o veterinario e/o struttura abilitata) per l'effettuazione almeno 3 volte l'anno, di verifiche della gestione aziendale dell'allevamento e per l'indicazione di eventuali correttivi ai fini del miglioramento del benessere animale. Al momento della presentazione della domanda sarà redatto e asseverato dal professionista il "Programma aziendale del benessere animale", suddiviso in una prima sezione che descriva lo stato aziendale ex ante ed in una seconda sezione che individui gli impegni scelti dal beneficiario e le modalità di attuazione. A fine impegno il professionista presenterà una relazione analitica asseverata attestante i risultati raggiunti relativamente agli interventi attuati. L'intervento è pienamente demarcato rispetto alla sottomisura 2.1. Infatti, l'intervento di assistenza tecnica previsto con il presente impegno va oltre le attività di consulenza aziendale previste dalla sottomisura 2.1 e prevede invece un rapporto strutturato e continuativo tra gli allevatori e i tecnici, dedicando tempo e risorse necessari ad individuare le problematiche aziendali legate al benessere animale, a stabilire una scala di priorità su cui intervenire, a monitorare, controllare e rimuovere le criticità, conducendo l'operatore a consolidare nel tempo il percorso avviato.
Pratica agricola ordinaria	Nell'ordinarietà delle aziende agricole zootecniche siciliane non sussiste un rapporto formale e continuativo con esperti che erogano un servizio di assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico.
Baseline norme buona pratica	Condizionalità DM n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Protezione degli animali negli allevamenti CGO 13 - DLgs. 26 marzo 2001, n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998) protezione degli animali negli allevamenti - G.U. n. 95 del 24/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni; Protezione dei vitelli CGO 11 - DLgs. 7 luglio 2011, n. 126 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" - G.U. n. 180 del 4/08/2011; Protezione dei suini CGO 12 - DLgs. 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" - Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2/08 2011. Altra normativa di riferimento Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti - Strasburgo 10/03/1976 - Serie dei Trattati Europei n. 87; Trattato di Amsterdam, 1997, riconosce a tutti gli animali lo stato di esseri senzienti; Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).
Vantaggio per il benessere animale	L'impegno determina un miglioramento nella strategia della gestione aziendale grazie all'adozione da parte del beneficiario del "Programma aziendale del benessere animale". Tale ottimizzazione della strategia aziendale ha effetti positivi sullo stato di benessere fisiologico dell'animale.

Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti	Si considera il tempo che il professionista impiega per erogare, al beneficiario e/o operatore zootecnico, il servizio per la redazione del "Programma aziendale del benessere animale". L'impegno prevede almeno n. 3 visite/anno, con un numero di ore giornaliere variabili. Si stima una spesa di euro 1.500,00 onnicomprensiva, che rapportata alla consistenza media degli allevamenti in Sicilia pari a 33,6 UBA, determina un costo aggiuntivo pari ad euro 44,6/UBA. Il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è pari a 38,00 euro/UBA, con un massimo di 2.500,00 euro/azienda. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: rispetto all'ordinarietà, nell'ambito della quale la conduzione aziendale avviene senza l'ausilio di una figura esperta nel settore zootecnico, l'impegno prevede la presenza di professionisti che erogano un servizio di assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico.
Modalità di controllo	<u>Amministrativo</u> 1. Controllo ad inizio periodo d'impegno: verifica del "Programma aziendale del benessere animale" asseverato dal professionista abilitato. 2. Controllo sul mantenimento degli impegni: presentazione entro il 31 marzo 2023 della relazione analitica asseverata dal professionista abilitato, attestante i risultati raggiunti relativamente agli impegni attuati, e verifica da parte degli uffici istruttori.

IMPEGNO SPECIFICO 1

Impegni	Impegno specifico 1 Partecipazione ad un corso di formazione specifico sul miglioramento del benessere animale. Descrizione impegno Partecipazione del soggetto (beneficiario o suo coadiuvante o suo dipendente) che si occupa del governo degli animali ad un corso di formazione specialistica sul cosiddetto allevamento di precisione "Precision livestock farming", basato sulla conoscenza delle tecnologie per misurare indicatori fisiologici, comportamentali, produttivi e riproduttivi sui singoli animali, con l'obiettivo di migliorare il benessere animale, le strategie gestionali e le performance dei soggetti allevati. Particolare attenzione dovrà essere data: alla genomica funzionale e selezione genetica; agli strumenti per migliorare la sostenibilità dell'allevamento; alla qualità dei mangimi animali con il monitoraggio delle fonti di contaminazione; alle strategie per monitorare e migliorare lo stato di salute e il benessere del bestiame; alle nozioni della zootecnica di precisione: sue potenzialità ed applicazioni nell'allevamento del bestiame. Il corso della durata minima di 15 ore sarà tenuto da un organismo riconosciuto. L'impegno è pienamente demarcato rispetto alla Misura 1, come risulta dall'analisi accurata della scheda di misura, delle disposizioni attuative parte specifica e dei progetti istruiti ed ammessi a finanziamento.
-----------------------	---

Pratica agricola ordinaria	Le imprese zootecniche siciliane sono prevalentemente a conduzione familiare con addetti ai lavori con competenze adeguate per la gestione degli animali. Nell'ordinarietà gli allevatori hanno competenze acquisite attraverso percorsi di apprendimento basate su istruzioni pratiche e non accompagnate da percorsi formativi realizzati da docenti con comprovata preparazione ed esperienza nel campo della formazione. Inoltre vi sono anche allevatori con la qualifica di capo azienda, i diplomati ed i laureati i quali presentano conoscenze tecniche specifiche basate sul percorso di studio scelto e sulle esperienze lavorative ma non risultano formati sugli specifici argomenti presi in esame dal presente impegno.	
Baseline norme buona pratica	Condizionalità DM n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Protezione degli animali negli allevamenti CGO 13 - DLgs. 26 marzo 2001, n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998) protezione degli animali negli allevamenti - G.U. n. 95 del 24/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni; Protezione dei vitelli CGO 11 - DLgs. 7 luglio 2011, n. 126 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" - G.U. n. 180 del 4/08/2011; Protezione dei suini CGO 12 - DLgs. 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" - Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2/08 2011. Altra normativa di riferimento Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti - Strasburgo 10/03/1976 - Serie dei Trattati Europei n. 87; Trattato di Amsterdam, 1997, riconosce a tutti gli animali lo stato di esseri senzienti; Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001). Baseline articoli di riferimento DLgs. 26 marzo 2001, n. 146, art. 2 "Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali" punto 1, lettera a) il proprietario, il custode ovvero il detentore degli animali deve adottare misure adeguate per garantirne il benessere e affinché ai propri animali non vengano provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili; punto 2 per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. DLgs. 26 marzo 2001, n. 146, Allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) - punto 7 libertà di movimento la libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche. DLgs. 7 luglio 2011, n. 122, art 5 "Formazione del personale" punto 1 qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I; punto 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse proprie.	

	Baseline: come interviene indica la possibilità per le Regioni e le Province autonome di realizzare corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, indica che l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche. Baseline: cosa non definisce La baseline, non fornisce indicazioni: sul numero di ore necessarie utili a colmare/approfondire le lacune formative; sulla metodologia di apprendimento da adottare; sulla modalità applicativa, per diffondere l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, affinché l'animale disponga di uno spazio adeguato in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.	
Vantaggio per il benessere animale	L'incremento delle competenze altamente specialistiche ed orientate alla "corretta gestione degli allevamenti", si tradurrà in un evidente vantaggio sul benessere animale, in quanto l'operatore trarrà dal corso di formazione una "forma mentis" innovativa e sempre più orientata al benessere e alla sostenibilità aziendale.	
Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti	L'impegno genera un costo aggiuntivo rispetto alla pratica ordinaria, in quanto per incrementare le competenze specifiche dell'operatore occorre una formazione mirata che aumenti le conoscenze normalmente acquisite. La stima del numero di ore necessarie, da impiegare in ore di frequenza e di studio per la realizzazione dell'impegno, ammonta ad almeno 60 ore di cui 15 ore di corso e 45 ore di studio. Alle 60 ore vanno aggiunti i tempi necessari agli spostamenti e le spese di viaggio, pur tuttavia non quantificabili e pertanto calcolate forfetariamente. Sulla base di ciò è considerato un costo medio orario per l'operaio di 1° livello di 13,00 euro, si stima pertanto una spesa complessiva di 900,00 euro che, rapportata alla consistenza media degli allevamenti in Sicilia pari a 33,6 UBA (tutti tranne equidi e avicoli), determina un costo aggiuntivo pari a 26,78 euro/UBA. L'erogazione del premio, a parziale compensazione del costo stimato, è pari a 25,00 euro/UBA. E' previsto un massimale di 900,00 euro/azienda. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: l'impegno aggiuntivo consiste nella partecipazione del beneficiario e/o dell'operatore zootecnico ad un corso di formazione specialistica, con verifica finale, per aumentare le conoscenze e le competenze professionali. Il presente impegno: 1. fissa il livello dell'orientamento formativo; 2. definisce sommariamente gli argomenti della proposta formativa; 3. definisce il numero minimo di ore della formazione; 4. definisce la metodologia minima da adottare nel corso dell'erogazione della formazione; 5. definisce il tipo di soggetto in grado di erogare un qualificato servizio formativo. Ciò si tradurrà, nell'acquisizione di competenze specializzate mirate alla conoscenza delle nuove formule di corretta gestione degli allevamenti e quindi in allevatori più qualificati con una "forma mentis" innovativa e sempre più orientata al benessere e alla sostenibilità aziendale.	
Modalità di controllo	<u>Amministrativo</u> 1. Controllo ad inizio periodo d'impegno: verifica del "Programma aziendale del benessere animale" asseverato dal professionista abilitato. 2. Controllo sul mantenimento degli impegni: presentazione entro il 31 marzo 2023 della relazione analitica asseverata dal professionista abilitato, attestante i risultati raggiunti relativamente agli impegni attuati, e verifica da parte degli uffici istruttori.	

IMPEGNO SPECIFICO 2

Impegni	Impegno specifico 2 Interventi di prevenzione di patologie podali Descrizione impegno Il presente impegno è applicato nelle modalità di seguito espresse: 1. per allevamenti intensivi: azioni di prevenzione primaria di patologie podali con la messa in atto di una routine di pareggio funzionale degli unghioni, regolare e tracciata, con almeno n. 2 interventi/anno per i capi bovini/bufalini/equidi di età superiore a 12 mesi; 2. per allevamenti estensivi in regime parzialmente stabulato: azioni di prevenzione primaria di patologie podali con la messa in atto di una routine di pareggio funzionale degli unghioni, regolare e tracciata, con n. 1 intervento/anno per i capi bovini/bufalini/equidi di età superiore a 12 mesi.	
Pratica agricola ordinaria	Nell'ordinarietà delle aziende zootecniche della regione l'allevatore ispeziona quotidianamente gli animali basandosi principalmente su un controllo di carattere generale e intervenendo nel caso di animali malati e/o feriti. Il pareggio funzionale degli unghioni dovrebbe rientrare nella routine annuale di gestione degli animali allevati in stalla ma, sebbene l'efficacia della prevenzione delle patologie podali sia nota agli allevatori, tale pratica di profilassi preventiva viene messa in atto esclusivamente al bisogno sottovalutandone i benefici per il benessere animale. Studi e dati analitici hanno dimostrato che in realtà, mediamente il 25% degli animali allevati in stalla soffre di problemi podalici, anche se l'allevatore tende erroneamente a considerare ben più basso tale dato, quantificandolo intorno al 10%. Inoltre è possibile affermare che tra i motivi della mancata applicabilità è da annoverare principalmente la motivazione economica oltre a difficoltà gestionali intese anche come quantità di tempo da dedicare all'intervento.	
Baseline norme buona pratica	Condizionalità DM n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Protezione degli animali negli allevamenti CGO 13 - DLgs. 26 marzo 2001, n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998) protezione degli animali negli allevamenti - G.U. n. 95 del 24/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni; Protezione dei vitelli CGO 11 - DLgs. 7 luglio 2011, n. 126 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" - G.U. n. 180 del 4/08/2011. Altra normativa di riferimento Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti - Strasburgo 10/03/1976 - Serie dei Trattati Europei n. 87; Trattato di Amsterdam, 1997, riconosce a tutti gli animali lo stato di esseri senzienti; Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001). Baseline articoli di riferimento DLgs. 26 marzo 2001, n. 146, art. 2 "Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali" punto 1, lettera a) il proprietario, il custode ovvero il detentore degli animali deve adottare misure adeguate per garantirne il benessere e affinché ai propri animali non vengano provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;	

	DLgs. 26 marzo 2001, n. 146, Allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) - Controllo - tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli. DLgs. 7 luglio 2011, n. 126, Allegato 1 punto 6 tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite devono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti devono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole. Baseline: come interviene La baseline indica che il proprietario, il custode ovvero il detentore degli animali deve adottare misure adeguate affinché ai singoli soggetti non vengano provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Gli animali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno e i soggetti malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. La baseline, relativa ai vitelli, dove per vitello ai sensi del DLgs. 7 luglio 2011, n. 126, si intende un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi, enuncia che i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati almeno due volte al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite devono ricevere immediatamente le opportune cure. Baseline: cosa non definisce La baseline, non fornisce indicazioni: sul tipo di misure da adottare per garantire il benessere animale affinché ai propri animali non vengano provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili; sulle modalità applicative delle ispezioni/controlli da effettuare indicandone soltanto la frequenza di ispezione; sui possibili interventi di prevenzione, determinanti per prevenire dolore all'animale.	
Vantaggio per il benessere animale	La carenza di movimento negli animali in stabulazione porta a disturbi locomotori e all'instaurarsi di zoppie, considerate tra le patologie più importanti e invalidanti per gli animali. Studi scientifici dimostrano che la profilassi prevede due interventi annuali nel caso degli allevamenti intensivi. Pertanto con tale impegno si prevede di incidere in modo estremamente significativo sul benessere con l'incremento delle performances dell'animale in termini fisici e produttivi. I vantaggi sono riconducibili ad una migliore deambulazione, alla riduzione delle spese veterinarie, al miglioramento della fertilità e in generale al miglioramento dello stato sanitario.	
Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti	L'impegno genera costi aggiuntivi, in quanto nell'ordinarietà l'operatore zootecnico si limita ad ispezionare gli animali durante il normale svolgimento delle attività giornaliere, senza effettuare un monitoraggio regolare e tracciato e senza di interventi di "pareggio funzionale". Indagini di mercato e confronto con esperti dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, rappresentanti delle Organizzazioni professionali, testimoni privilegiati nel settore zootecnico, hanno consentito di rilevare un costo di realizzazione del servizio di pareggio funzionale degli unghioni pari a 25,00 euro/UBA per intervento. Azione A Benessere animale per allevamenti intensivi di bovini, bufalini ed equidi L'importo di 25,00 euro ad intervento moltiplicato per n. 2 interventi/anno genera un costo di 50,00 euro/UBA. Il premio è di 50,00 euro/UBA. Azione B Benessere animale per allevamenti estensivi di bovini, bufalini ed equidi in regime parzialmente stabulato Premio di 25,00 euro/UBA. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: rispetto a quanto accade nella pratica ordinaria, nella quale l'operatore durante le mansioni quotidiane ispeziona i capi allevati e registra gli eventuali trattamenti terapeutici, l'impegno impone di intervenire con un programma di pareggio funzionale, comprendente il monitoraggio regolare e tracciato con due interventi/anno per tutti i capi di età superiore a 12 mesi presenti in allevamento intensivo ed almeno un intervento nel caso di allevamento stallino nella stagione invernale.	

Modalità di controllo	<u>Amministrativo</u> 1. Controllo ad inizio periodo d'impegno: verifica del "Programma aziendale del benessere animale" asseverato dal professionista abilitato. 2. Controllo sul mantenimento degli impegni: presentazione entro il 31 marzo 2023 della relazione analitica asseverata dal professionista abilitato, attestante i risultati raggiunti relativamente agli impegni attuati, e verifica da parte degli uffici istruttori.
------------------------------	--

IMPEGNO SPECIFICO 3

Impegni	Impegno specifico 3 Controlli parassitologici Descrizione impegno Esecuzione a campione di almeno due controlli parassitologici annuali (di cui uno in primavera e uno in autunno) sugli allevamenti sottoposti a impegno.
Pratica agricola ordinaria	Attualmente nell'ordinarietà delle aziende zootecniche regionali l'esame coprologico non è adeguatamente diffuso per efficiente monitoraggio delle principali parassitosi gastro-intestinali e bronco-polmonari. Gli interventi con antelmintici sono standardizzati anche in assenza di specifiche informazioni sui parassiti presenti in allevamento. Tale pratica comune ha determinato negli allevamenti, nel tempo, fenomeni di resistenza che talora rendono poco efficienti i trattamenti anti parassitari.
Baseline norme buona pratica	Condizionalità DM n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Protezione degli animali negli allevamenti CGO 13 - DLgs. 26 marzo 2001, n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998) protezione degli animali negli allevamenti - G.U. n. 95 del 24/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni; Protezione dei vitelli CGO 11 - DLgs. 7 luglio 2011, n. 126 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" - G.U. n. 180 del 4/08/2011. Altra normativa di riferimento Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti - Strasburgo 10/03/1976 - Serie dei Trattati Europei n. 87; Trattato di Amsterdam, 1997, riconosce a tutti gli animali lo stato di esseri senzienti; Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).
Vantaggio per il benessere animale	Il programma di controllo delle malattie parassitarie nei sistemi di allevamento consente di migliorare il livello di benessere degli animali riducendone lo stato di sofferenza e di disagio. Inoltre, dall'indagine conoscitiva, svolta dal Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Palermo su un campione di circa 1000 soggetti di bovini e ovini in allevamenti distribuiti su tutto il territorio regionale, è stato evidenziato un notevole calo di produzione quanti-qualitativa negli animali parassitati. Pertanto, si evidenziano vantaggi non trascurabili sul benessere degli allevamenti, derivante dall'applicazione dell'impegno.

Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti	L'impegno genera costi aggiuntivi in quanto nella pratica ordinaria non sono attuati controlli parassitologici sugli allevamenti. Tale impegno trova motivazione tecnico-scientifica oltre che operativa sulla base di informazioni rilevate ai fini del monitoraggio dei parassiti presenti negli allevamenti della regione Sicilia. Tali informazioni sono state acquisite nel contesto di un progetto di ricerca applicata finanziata al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali da parte del MiPAAF. Da tale monitoraggio è stato evidenziato che le parassitosi gastro-intestinali e bronco-polmonari sono molto diffuse negli allevamenti estensivi. Dalla valutazione ed elaborazione delle informazioni disponibili sono state desunte le seguenti tipologie di costi distinte per specie: il servizio esterno per sopralluogo da parte del medico veterinario con prelievo dei campioni, le analisi coprologiche e gli interventi terapeutici. Azione B. Benessere animale per allevamenti estensivi di bovini, bufalini ed equidi Si stima una spesa pari ad euro 500,00 che, rapportata alla consistenza media degli allevamenti per la categoria, pari a 10,80 UBA, genera un costo stimato di 46,3 euro/UBA. Il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è di 40,00 euro/UBA. Azione D. Benessere animale per allevamenti estensivi di ovini e caprini Si stima una spesa pari ad euro 400,00 che, rapportata alla consistenza media degli allevamenti per la categoria, pari a 12,01 UBA, genera un costo stimato di 33,3 euro/UBA. Il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è di 25,00 euro/UBA. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: rispetto a quanto accade nella gestione ordinaria degli allevamenti nell'ambito della quale non si effettuano esami diagnostici, con l'impegno si impone di effettuare due controlli parassitologici annuali (di cui uno in primavera e uno in autunno) sugli allevamenti.
Modalità di controllo	<u>Amministrativo</u> 1. Controllo ad inizio periodo d'impegno: verifica del "Programma aziendale del benessere animale" asseverato dal professionista abilitato. 2. Controllo sul mantenimento degli impegni: presentazione entro il 31 marzo 2023 della relazione analitica asseverata dal professionista abilitato, attestante i risultati raggiunti relativamente agli impegni attuati, e verifica da parte degli uffici istruttori.
<u>IMPEGNO SPECIFICO 4</u>	
Impegni	Impegno specifico 4 Migliore gestione della lettiera Descrizione impegno Il presente impegno è applicato nelle modalità di seguito espresse: 1. per allevamenti intensivi: gestione della lettiera con ottimali condizioni igienico-sanitarie e di comfort attraverso l'impagliamento periodico con almeno 2 interventi/settimana e la rimozione e sostituzione totale della lettiera con almeno 3 interventi/anno; 2. per allevamenti estensivi in regime parzialmente stabulato: migliore gestione della lettiera con ottimali condizioni igienico-sanitarie e di comfort attraverso l'impagliamento periodico con almeno 2 interventi/settimana e la rimozione e sostituzione totale della lettiera con almeno 2 interventi/anno.
Pratica agricola ordinaria	Nell'ordinarietà delle aziende zootecniche regionali, l'attuale pratica ordinaria è quella di effettuare l'impagliamento della lettiera non più di una volta a settimana, sostituendola completamente una sola volta nel corso dell'anno.

Baseline norme buona pratica	Condizionalità DM n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Protezione degli animali negli allevamenti CGO 13 - DLgs. 26 marzo 2001, n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998) protezione degli animali negli allevamenti - G.U. n. 95 del 24/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni; Protezione dei vitelli CGO 11 - DLgs. 7 luglio 2011, n. 126 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" - G.U. n. 180 del 4/08/2011. Altra normativa di riferimento Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti - Strasburgo 10/03/1976 - Serie dei Trattati Europei n. 87; Trattato di Amsterdam, 1997, riconosce a tutti gli animali lo stato di esseri senzienti; Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).	
Vantaggio per il benessere animale	Il miglioramento della gestione della lettiera influisce positivamente sul benessere animale intervenendo almeno sui seguenti importanti aspetti: prevenzione di infestazioni da insetti e parassiti esterni, riduzione del rischio di patologie podali e di infezioni intramammarie, sensibile incremento dello stato di benessere dell'animale anche per la migliore qualità dell'aria e delle superfici di stazionamento e di riposo.	
Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti	Azione A. Benessere animale per allevamenti intensivi di bovini, bufalini ed equidi L'impegno genera due tipologie di costi aggiuntivi: l'acquisto della paglia ed il costo del lavoro dell'operatore zootecnico. Per il primo si stima che occorrono circa 8 kg di paglia/intervento/UBA, generando, per un allevamento di consistenza media di 39,9 UBA, un fabbisogno totale di paglia pari a circa 33,2 t/anno. Tale valore è il doppio del valore relativo alla pratica ordinaria, per la quale i quantitativi di paglia sono pari a circa 16,6 t/anno. Considerato un costo stimato di 80 euro/t, la spesa relativa al costo aggiuntivo annuo per l'acquisto della paglia è pari ad euro 1328,00 per un allevamento medio di 39,9 UBA. A tale voce di costo si deve sommare quella relativa al numero di ore aggiuntive, rispetto alla pratica ordinaria, di lavoro dell'operatore zootecnico, stimata in euro 1196,00/anno, considerato un fabbisogno di lavoro pari a n. 92 ore/anno e un costo orario di 13,00 euro. Si stima pertanto un costo totale pari ad euro 2524,00, che rapportato alla consistenza media dell'allevamento di 39,9 UBA, genera un costo annuo di 63,2 euro/UBA. Il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è pari a 50,00 euro/UBA. Azione B. Benessere animale per allevamenti estensivi in regime parzialmente stabulato di bovini, bufalini ed equidi L'impegno genera due tipologie di costi aggiuntivi: l'acquisto della paglia ed il costo del lavoro dell'operatore zootecnico. Per il primo si stima che occorrono circa 4 kg di paglia/intervento/UBA, generando, per un allevamento di consistenza media di 10,8 UBA e per 26 settimane/anno (6 mesi), un fabbisogno totale di paglia pari a circa 2,2 t/anno. Tale valore è il doppio del valore relativo alla pratica ordinaria, per la quale i quantitativi di paglia sono pari a circa 1,1 t/anno. Considerato un costo stimato di 80 euro/t, la spesa relativa al costo aggiuntivo annuo per l'acquisto della paglia è pari ad euro 88,00 per un allevamento medio di 10,8 UBA. A tale voce di costo si deve sommare quella relativa al numero di ore aggiuntive, rispetto alla pratica ordinaria, di lavoro dell'operatore zootecnico, stimata in euro 325,00/anno, considerato un fabbisogno di lavoro pari a n. 25 ore/anno e un costo orario di 13,00 euro. Si stima pertanto un costo totale pari ad euro 413,00, che rapportato alla consistenza media dell'allevamento di 10,8 UBA, genera un costo annuo di 38,2 euro/UBA. Il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è pari a 32,00 euro/UBA.	

	Azione C. Benessere animale per allevamenti intensivi di ovini e caprini L'impegno genera due tipologie di costi aggiuntivi: l'acquisto della paglia ed il costo del lavoro dell'operatore zootecnico. Per il primo si stima che occorrono circa 3 kg di paglia/intervento/UBA, generando, per un allevamento di consistenza media di 7,02 UBA, un fabbisogno totale di paglia pari a circa 2,2 t/anno. Tale valore è esattamente il doppio del valore relativo alla pratica ordinaria, per la quale i quantitativi di paglia sono pari a circa 1,1 t/anno. Considerato un costo stimato di 80 euro/t, la spesa relativa al costo aggiuntivo annuo per l'acquisto della paglia è pari ad euro 88,00 per un allevamento medio di 7,02 UBA. A tale voce di costo si deve quindi sommare quella relativa al numero di ore aggiuntive di lavoro dell'operatore zootecnico, rispetto alla pratica ordinaria, stimata in euro 312/anno, considerato un fabbisogno di lavoro pari a n. 24 ore/anno e un costo orario di 13,00 euro. Si stima pertanto un costo totale pari ad euro 400,00 che, rapportato alla consistenza media dell'allevamento di 7,02 UBA, genera un costo di 56,10 euro/UBA. Il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è pari a 50,00 euro/UBA. Azione D. Benessere animale per allevamenti estensivi in regime parzialmente stabulato di ovini e caprini L'impegno genera due tipologie di costi aggiuntivi: l'acquisto della paglia ed il costo del lavoro dell'operatore zootecnico. Per il primo si stima che occorrono circa 2 kg di paglia/intervento/UBA, generando, per un allevamento di consistenza media di 12,01 UBA, un fabbisogno totale di paglia pari a circa 1,25 t/anno. Tale valore è esattamente il doppio del valore relativo alla pratica ordinaria, per la quale i quantitativi di paglia sono pari a circa 0,62 t/anno. Considerato un costo stimato di 80 euro/t, la spesa relativa al costo aggiuntivo annuo per l'acquisto della paglia è di circa euro 50,00 per un allevamento medio di 12,01 UBA. A tale voce di costo si deve quindi sommare quella relativa al numero di ore aggiuntive di lavoro dell'operatore zootecnico, rispetto alla pratica ordinaria, stimata in euro 312/anno, considerato un fabbisogno di lavoro pari a n. 20 ore/anno e un costo orario di 13,00 euro. Si stima pertanto un costo totale pari ad euro 400,00 che, rapportato alla consistenza media dell'allevamento di 12,01 UBA, genera un costo di 25,80 euro/UBA. Il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è pari a 19,00 euro/UBA. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: la pratica ordinaria prevede il rinnovo completo della lettiera una sola volta durante l'anno e l'impagliamento una sola volta/settimana. L'impegno prevede sostanziali interventi di miglioramento nella gestione della lettiera con evidenti riflessi sul miglioramento dello stato di comfort per l'animale.
Modalità di controllo	<u>Amministrativo</u> 1. Controllo ad inizio periodo d'impegno: verifica del "Programma aziendale del benessere animale" asseverato dal professionista abilitato. 2. Controllo sul mantenimento degli impegni: presentazione entro il 31 marzo 2023 della relazione analitica asseverata dal professionista abilitato, attestante i risultati raggiunti relativamente agli impegni attuati, e verifica da parte degli uffici istruttori.

IMPEGNO SPECIFICO 5

Impegni	Impegno specifico 5 Allevamento bovino stabulato: aumento dello spazio disponibile per ogni capo secondo parametri di superficie minima predefiniti sia per le superfici "interne" che "esterne" alla stalla Descrizione impegno L'impegno mira a favorire comportamenti quanto più naturali dell'animale allevato in stalla, attraverso l'adozione di parametri utili a definire lo spazio libero necessario in grado di facilitare la libertà di movimento e le esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale in tutte le sue fasi di crescita. L'impegno incrementa la superficie minima/capo dello spazio libero interno ed esterno intervenendo come di seguito riportato: - sui parametri della superficie minima dello "spazio libero interno di stabulazione" per tutte le categorie afferenti alla specie bovina, non fissati dalla baseline vigente, che si sofferma esclusivamente sui vitelli allevati in gruppo; - sui parametri della superficie minima dello "spazio libero esterno", non trattati dalla baseline vigente.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI Per allevamenti intensivi: A) Stabulazione fissa: 1. ampliamento dello spazio interno la cui superficie minima è incrementata del 10% rispetto ai valori riferiti ai bovini indicati nell'Allegato I, parte I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, come da tabella allegata; 2. presenza di un'area all'aperto, con accesso del bestiame nell'arco della giornata, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche, per tutti i giorni della settimana, la cui superficie minima dello spazio esterno è incrementata del 10% rispetto ai valori riferiti ai bovini indicati nell'Allegato I, parte I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, come da tabella allegata. B) Stabulazione libera: 1. ampliamento dello spazio interno la cui superficie minima è incrementata del 10% rispetto ai valori riferiti ai bovini indicati nell'Allegato I, parte I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, come da tabella allegata. Per allevamenti estensivi in regime parzialmente stabulato: A) Stabulazione fissa: 1. ampliamento dello spazio interno la cui superficie minima è incrementata del 10% rispetto ai valori riferiti ai bovini indicati nell'Allegato I, parte I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, come da tabella allegata; 2. presenza di un'area all'aperto, durante la stagione invernale, con accesso del bestiame nell'arco della giornata per almeno tre volte/settimana, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche, la cui superficie minima dello spazio esterno è incrementata del 10% rispetto ai valori riferiti ai bovini indicati nell'Allegato I, parte I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, come da tabella allegata; B) Stabulazione libera: 1. ampliamento dello spazio interno la cui superficie minima è incrementata del 10% rispetto ai valori riferiti ai bovini indicati nell'Allegato I, parte I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, come da tabella allegata.	
Pratica agricola ordinaria	In Sicilia la scelta del sistema di allevamento bovino è riconducibile a tre tipologie: intensiva: sebbene il principio di conduzione è lo stesso, la tipologia intensiva si ripartisce in: - "<u>stabulazione fissa</u>", detta anche "a posta fissa", con animali legati alla posta, senza accesso a spazio all'aperto. Poco utilizzata negli allevamenti medio-grandi per i maggiori costi delle strutture, le difficoltà di meccanizzazione delle operazioni di stalla e gli alti costi della manodopera. Questa tipologia è ancora diffusa negli allevamenti siciliani di piccole dimensioni con conduzione familiare. - "<u>stabulazione libera</u>", detta anche "a stalla aperta", con animali liberi nei box di dimensioni variabili; le strutture sono semplici e i costi di manodopera ridotti. Questa tipologia è tipicamente presente negli allevamenti siciliani di medie - grandi dimensioni.

	estensiva al coperto: gli animali nel corso dell'anno vengono tenuti in parte in strutture, secondo le modalità e le condizioni sopra descritte, e in parte al pascolo quando vi sono condizioni ambientali favorevoli. Tale regime trova la sua massima diffusione nelle zone collinari e montane siciliane, per l'allevamento di riproduttori di razze da carne o razze da latte di media produttività e sufficiente rusticità; estensiva: la quale non rientra all'interno del presente impegno, in quanto la conduzione avviene al pascolo libero dove il bestiame non ha (o ha poche) restrizioni di movimento.	
Baseline norme buona pratica	Condizionalità DM n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Protezione dei vitelli CGO 11 - DLgs. 7 luglio 2011, n. 126 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" - G.U. n. 180 del 4/08/2011; Protezione degli animali negli allevamenti CGO 13 - DLgs. 26 marzo 2001, n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998) protezione degli animali negli allevamenti - G.U. n. 95 del 24/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Altra normativa di riferimento Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti - Strasburgo 10/03/1976 - Serie dei Trattati Europei n. 87; Trattato di Amsterdam, 1997, riconosce a tutti gli animali lo stato di esseri senzienti; Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001). Baseline articoli di riferimento D.Lgs. 126/2011 Art. 1, punto 1 il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso. D.Lgs. 126/2011 Art. 1, punto 2 si intende, ai fini del decreto in questione, per vitello un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi. D.Lgs. 126/2011 Art. 3, punto b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 m² per ogni vitello di peso inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 m² per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 m² per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi. Rimangono esclusi da tale disposizioni le aziende con meno di sei vitelli ed i vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento. D.Lgs. 126/2011 Allegato 1, punto 7 i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà. D.Lgs. 126/2011 Allegato 1, punto 10 i pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costruire una superficie rigida, piana e stabile. D.Lgs. 146/2001 art. 2, punto 1, sub a) il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - Punto 7. Liberta' di movimento la libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche. Baseline: come interviene detta norme specifiche, in termini di superficie minima di spazio libero, solo per i vitelli allevati in gruppo confinati per l'allevamento e l'ingrasso. Baseline: cosa non definisce non fornisce parametri di superficie minima per lo spazio libero esterno.	

Vantaggio per il benessere animale	Miglioramento dello stato di salute e benessere dell'animale discendente da una rideterminazione dei parametri della superficie minima dello spazio libero interno ed esterno, includendo tutte le categorie della specie bovina distinte per sesso e fase di crescita. Come riferimento dei parametri della superficie minima dello spazio libero interno ed esterno, sono stati valutati i valori previsti dall'Allegato I, parte I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, di cui all'art. 3 del CAPO II, SEZIONE 1.le Tali valori sono stati incrementati del 10%.	
Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti	L'impegno genera un costo aggiuntivo di manodopera, dovuto all'adozione del nuovo modello di gestione dello spazio libero concesso per ciascuno animale presente in allevamento. TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO INTENSIVA A) Stabulazione fissa: I valori di riferimento considerati sono stati rilevati dall'Allegato A al Decreto Assessoriale del 5 marzo 2001 "Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro coltura" pubblicato sulla GURS n. 39 del 3 agosto 2001. Dall'allegato si evince che il numero medio delle ore annue per UBA di manodopera aziendale per la gestione degli allevamenti è di 93 ore. Poiché la consistenza media regionale delle categorie considerate nel presente impegno è di circa 40 UBA, il totale delle ore necessarie è di 3.720 ore (ordinarietà). Considerato che l'impegno istituisce un modello gestionale basato su nuovi criteri si stima, sulla base di indagini effettuate nell'ambito di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (dati non pubblicati) sviluppate dall'Università degli Studi di Palermo, che il maggiore onere per l'operatività del modello gestionale individuato è determinato da un incremento percentuale del numero di ore annue del 4%, pari a n. 149 ore. Tale maggiore onere di impegno orario moltiplicato per il costo medio orario dell'operatore zootecnico di 1° livello, pari ad euro 13,00, genera un incremento del costo dell'operatore di euro 1.937,00. Relativamente all'ampliamento dello spazio esterno, le ore necessarie oltre l'ordinarietà ammontano a n. 149 le quali generano una spesa di euro 1.937,00. Alla luce di tali considerazioni la spesa totale dell'operatore per l'adozione del presente punto è pari a euro 3.874,00. A tale spesa vanno aggiunti i costi indiretti stimati forfetariamente al 20% del totale costo dell'operatore dello spazio interno, pari ad euro 387,40. I costi totali generati ammontano a 4.261,40 euro che, rapportati alla consistenza media dell'allevamento intensivo siciliano pari a 39,9UBA, determinano un costo di 106,80 euro/UBA. Il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è di 100,00 euro/UBA. B) Stabulazione libera: Considerato che tale sistema di allevamento implica un minore impegno dell'operatore rispetto al punto sopra riportato, il maggiore onere per l'operatività del nuovo modello gestionale è determinato da un incremento percentuale del numero di ore annue, rispetto all'ordinarietà, del 2% pari a n. 74 ore. Pertanto, il maggior onere espresso in ore/uomo/ per l'attuazione dell'impegno genera una spesa per l'operatore di 962,00 euro. A tale spesa, vanno aggiunti i costi indiretti stimati forfetariamente al 20% del totale costo dell'operatore, pari a 192,40 euro. I costi totali generati ammontano a 1.154,40 euro che, rapportati alla consistenza media dell'allevamento intensivo siciliano in termini di UBA pari a 39,9, determinano un costo di 28,93 euro/UBA. Il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è di 25,00 euro/UBA. TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO ESTENSIVA AL COPERTO (PARZIALMENTE STABULATA) A) Stabulazione fissa: Per quanto espresso al punto A), il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è di 50,00 euro/UBA. B) Stabulazione libera: Per quanto espresso al punto B), il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è di 12,50 euro/UBA. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie L'analisi di contesto evidenzia come nelle prassi ordinarie, l'allevamento bovino stabulato, non presenta schemi ben precisi di conduzione in termini di spazio/capo, determinando le problematiche espresse.	

Modalità di controllo	<u>Amministrativo</u> 1. Controllo ad inizio periodo d'impegno: verifica del "Programma aziendale del benessere animale" asseverato dal professionista abilitato. 2. Controllo sul mantenimento degli impegni: presentazione entro il 31 marzo 2023 della relazione analitica asseverata dal professionista abilitato, attestante i risultati raggiunti relativamente agli impegni attuati, e verifica da parte degli uffici istruttori.	
-----------------------	---	--

IMPEGNO SPECIFICO 6

Impegni	Impegno specifico 6: Allevamento intensivo suini: aumento dello spazio disponibile per ogni capo, secondo parametri di superficie minima predefiniti. Inoltre, ove la tipologia di pavimentazione lo consente, è remunerato l'impiego di lettiera di paglia come materiale di arricchimento ambientale. Descrizione impegno L'impegno mira a migliorare le condizioni di stabulazione aumentando gli spazi riservati al movimento dell'animale e consentendo ai suini di grufolare liberamente. L'impegno è articolato in due punti: 1. ampliamento dello spazio interno la cui superficie minima è incrementata del 10% rispetto ai valori riferiti ai suini indicati nell'Allegato I, parte III del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, come da tabella allegata; 2. impiego di lettiera di paglia per ogni tipologia suina presente in allevamento. L'impegno deve essere attuato in associazione al punto 1 ove la tipologia di pavimentazione della porcilaia lo consente.	
Pratica agricola ordinaria	Il comparto suinicolo siciliano è caratterizzato da quattro differenti approcci all'allevamento di cui in tre gli animali vengono allevati esclusivamente in porcilaie. La densità di allevamento nelle strutture di allevamento offre all'animale una superficie appena sufficiente per stare in piedi liberamente, muoversi, sdraiarsi facilmente, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni e tutti i movimenti naturali. I parametri applicati nell'ordinarietà rispecchiano quelli previsti dal D.lgs 122/2011, art. 3). Di contro nella quarta tipologia l'allevamento è condotto all'esterno e gli animali sono liberi di muoversi. 1. ALLEVAMENTO A CICLO APERTO O DA RIPRODUZIONE: ha come finalità la produzione di suinetti che vi permangono fino al raggiungimento di 40 Kg di peso cioè sino al termine dello svezzamento. Successivamente i suinetti saranno destinati alle fasi di magronaggio ingrasso. Le scrofe passano alla fase di fecondazione, mentre i piccoli suinetti continuano la fase di ingrasso. 2. ALLEVAMENTO DA INGRASSO: dopo lo svezzamento i suinetti si allevano sino al raggiungimento del peso di circa 100-110 kg o 160-180 kg e successivamente sono inviati alla macellazione. 3. ALLEVAMENTO A CICLO CHIUSO: nell'allevamento sono presenti tutte le fasi del ciclo produttivo dalla riproduzione all'ingrasso. 4. ALLEVAMENTO ALLO STATO BRADO: gli animali sono liberi di pascolare all'aperto in ampie superfici di terreno recintate, all'interno delle quali i suini dispongono di zone funzionali predisposte e attrezzate per l'abbeverata, l'alimentazione e il riposo. Quest'ultimo approccio non rientra nell'applicabilità del presente impegno. Nell'ordinarietà siciliana i primi tre sistemi di allevamento non prevedono l'impiego della lettiera;	

Baseline norme buona pratica	Condizionalità DM n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Protezione dei suini negli allevamenti CGO 12 - DLgs. 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" - Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2/08 2011. Protezione degli animali negli allevamenti CGO 13 - DLgs. 26 marzo 2001, n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998) protezione degli animali negli allevamenti - G.U. n. 95 del 24/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Altra normativa di riferimento Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti - Strasburgo 10/03/1976 - Serie dei Trattati Europei n. 87; Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).	
	Baseline articoli di riferimento D.Lgs. 122/2011 Art. 1 il decreto stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati in azienda per l'allevamento e l'ingrasso. Baseline: come interviene PARAMETRI SUPERFICI LIBERE A DISPOSIZIONE - stabilisce i parametri delle "superfici libere a disposizione" dettagliati per peso vivo per la sola tipologia suinetto e suino all'ingrasso allevati in gruppo; - detta i parametri delle superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascun scrofa qualora siano allevate in gruppo; - detta i parametri delle "superfici libere a disposizione" definendone che per un numero di animali inferiore a 6 animali i parametri delle superfici devono essere incrementati del 10%, da 40 animali in poi le superfici possono essere ridotte del 10%; PARAMETRI IMPIEGO LETTIERA - nessun parametro è indicato nella baseline. Unica eccezione al punto B. Scrofe e scrofette e al punto C. "Lattonzoli" dell'Allegato I previsto dall'art. 3, comma 5, lettera b) Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Parte II - al punto B: la baseline indica che nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento. al punto C: la baseline indica che una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.	
	"Baseline: cosa non definisce PARAMETRI SUPERFICI LIBERE A DISPOSIZIONE - non fornisce parametri di superfici libere totali per altre tipologie suine, in quanto si sofferma esclusivamente alla tipologia suinetto e suino all'ingrasso allevati in gruppo e per scrofetta e scrofa allevate in gruppo; - indica la riduzione del 10% dei parametri delle superfici a disposizione qualora si allevano in gruppo da 40 animali in poi. PARAMETRI IMPIEGO LETTIERA - non fornisce parametri, in termini di quantità, per l'impiego della lettiera per nessuna tipologia suina.	

Vantaggio per il benessere animale	Miglioramento dello stato di salute e benessere dell'animale, discendente da una rideterminazione dei parametri di superficie dello spazio interno e da un impiego costante di lettiera di paglia. L'impiego di lettiera di paglia genera il principale vantaggio di ottenere un ambiente di allevamento meno stressante; ciò aiuta la riduzione delle morsicature a code e/o orecchie e l'insorgenza di stereotipie. Un altro importante vantaggio è il maggiore comfort termico durante il periodo invernale. I valori adottati nel presente impegno relativamente alla superficie minima dello spazio interno oltre ad essere notevolmente superiori alla baseline vengono indicati per tutte le tipologie suine, indicando il m²/capo. Come riferimento dei parametri sono stati valutati i valori previsti dall'Allegato I, parte III del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, di cui all'art. 10 del CAPO II, SEZIONE 1. Tali valori sono stati incrementati del 10%.	
Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti	L'impegno genera costi aggiuntivi di manodopera, per l'attività di riadattamento dello spazio interno. Azione E Benessere animale per allevamenti intensivi di suini 1) Miglioramento delle condizioni di stabulazione I valori di riferimento considerati sono stati rilevati dall'Allegato A al Decreto Assessoriale del 5 marzo 2001 "Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro coltura" pubblicato sulla GURS n. 39 del 3 agosto 2001. Dall'allegato A si evince che il numero medio delle ore annue per UBA di manodopera aziendale per la gestione degli allevamenti è di 93 ore. Nel caso del comparto suinicolo regionale la cui consistenza media è di circa 20,6 UBA, il totale delle ore necessarie è di 1.916 ore (ordinarietà). Considerato che l'impegno istituisce un modello gestionale basato su nuovi criteri, si stima, sulla base di indagini effettuate nell'ambito di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (dati non pubblicati) sviluppate dall'Università degli Studi di Palermo, che il maggiore onere per l'operatività del nuovo modello gestionale è determinato da un incremento percentuale del numero di ore annue del 4% pari a n. 77 ore. Tale maggiore onere di impegno orario moltiplicato per il costo medio orario dell'operatore zootecnico di 1° livello, pari a 13,00 euro, genera un incremento del costo dell'operatore di 1.001,00 euro. A tale costo, vanno aggiunti i costi indiretti calcolati forfetariamente al 10% del totale costo dell'operatore, pari ad euro 100,10. I costi totali generati ammontano ad euro 1.101,10 che rapportati alla consistenza media dell'allevamento suinicolo siciliano, pari a 20,6 UBA, determinano un costo di 53,45/UBA. Il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è di 43,00 euro/UBA. 2) Impiego di lettiera di paglia per ogni tipologia suina presente in allevamento L'impegno genera due tipologie di costi aggiuntivi: l'acquisto della paglia ed il costo del lavoro dell'operatore zootecnico. Per il primo non è possibile eseguire una stima corretta, in quanto i quantitativi di paglia necessari variano in funzione del peso dell'animale e pertanto non sono quantificabili. Relativamente al costo della manodopera per l'impiego della paglia nell'area interna della porcilaia destinata agli animali, le ore da impiegare vengono stimate al 35% del numero di ore necessarie di cui al punto 1. L'impiego di manodopera risulta pertanto pari a 27 ore che, moltiplicate per il costo medio orario dell'operatore zootecnico di 1° livello, pari a 13,00 euro, genera un incremento del costo dell'operatore di 351,00 euro. Tale valore, rapportato alla consistenza media dell'allevamento siciliano in termini di UBA pari a 20,6, determina un costo di 17,0,3 euro/UBA. Il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è di 12,50 euro/UBA. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie L'analisi del contesto evidenzia come nella prassi ordinaria gli allevamenti condotti su spazio interno basano la densità di allevamento sui parametri dettati dalla Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008. L'impegno: - ridetermina nuovi parametri di densità di allevamento; - introduce l'impiego costante di lettiera di paglia che oltre a migliorare le condizioni di stabulazione rientra tra i materiali di arricchimento più idonei per la specie considerata.	

Modalità di controllo	<u>Amministrativo</u> 1. Controllo ad inizio periodo d'impegno: verifica del "Programma aziendale del benessere animale" asseverato dal professionista abilitato. 2. Controllo sul mantenimento degli impegni: presentazione entro il 31 marzo 2023 della relazione analitica asseverata dal professionista abilitato, attestante i risultati raggiunti relativamente agli impegni attuati, e verifica da parte degli uffici istruttori.
------------------------------	--

IMPEGNO SPECIFICO 7

Impegni	Impegno specifico 7 Effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli Descrizione impegno Effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo della parassitosi. L'impegno interviene sull'allevamento estensivo nelle due diverse tipologie: forma completamente estensiva e forma estensiva al coperto (solo per il periodo stagionale favorevole quando gli animali vengono condotti al pascolo) attraverso la messa in atto di un'adeguata razionalizzazione del pascolo. Questo strumento tecnico-gestionale dovrà tenere conto dei seguenti principi: - suddivisione della superficie in lotti, calibrando opportunamente l'estensione in base alle disponibilità di biomassa e ai fabbisogni del carico di bestiame; - organizzazione delle categorie animali perché diverso è il comportamento al pascolo e diverse sono le richieste alimentari; - tempo di permanenza degli animali nei lotti; - definizione dell'ordine di utilizzo dei lotti.
Pratica agricola ordinaria	Nell'ordinarietà delle aziende zootecniche siciliane estensive la conduzione degli animali avviene al pascolo libero e la turnazione degli appezzamenti non è una tecnica applicata razionalmente. La gestione del pascolo non prevede la registrazione delle informazioni relative all'identificazione della superficie destinata all'utilizzo, al gruppo di animali che insistono su di essa e la durata dell'azione di pascolamento. Gli animali eliminano direttamente le deiezioni in tutta l'estensione del pascolo. Quindi nessuna programmazione aziendale sul corretto dimensionamento e delimitazione degli spazi garantisce all'animale un'adeguata porzione alimentare, generando possibili casi di modeste/scarse assunzioni di cibo per l'animale.

Baseline norme buona pratica	Condizionalità DM n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Protezione degli animali negli allevamenti CGO 13 - DLgs. 26 marzo 2001, n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998) protezione degli animali negli allevamenti - G.U. n. 95 del 24/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni; Protezione dei vitelli CGO 11 - DLgs. 7 luglio 2011, n. 126 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" - G.U. n. 180 del 4/08/2011. Altra normativa di riferimento Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti - Strasburgo 10/03/1976 - Serie dei Trattati Europei n. 87; Trattato di Amsterdam, 1997, riconosce a tutti gli animali lo stato di esseri senzienti; Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001). Baseline articoli di riferimento D.Lgs. 146/2001 - Allegato previsto dall'art. art. 2, comma 1, lettera b) - punto 14 - Mangimi, acqua e altre sostanze agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta allo loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. D.Lgs. 126/2011 Allegato 1, punto 11 ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata allo loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. Baseline: come interviene fornisce indicazioni base per l'alimentazione degli animali che vivono in ambienti confinati Baseline: cosa non definisce nessuna indicazione viene fornita per l'alimentazione degli animali che vivono allo stato brado alimentandosi con il pascolamento.	
Vantaggio per il benessere animale	Miglioramento del livello di benessere dell'animale attraverso: maggiore qualità dei foraggi e delle loro proprietà nutrizionali; ottima appetibilità e fermentescibilità ruminale; aumento della capacità d'ingestione e della produttività del pascolo consentendo un utilizzo ottimale dell'appezzamento; accesso controllato al pascolo che contribuisce a contenere le forme batteriche e virali presenti nel suolo e nelle deiezioni con miglioramento dello stato sanitario degli allevamenti.	
Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti	L'impegno genera costi aggiuntivi in quanto nella pratica ordinaria la rotazione turnata dei pascoli non è una tecnica applicata razionalmente. L'impegno comporta un maggiore impiego di manodopera agricola per l'esecuzione dell'intervento. Il costo medio orario stimato per l'operaio di 1° livello ammonta ad euro 13,00. Azione B. Benessere animale per allevamenti estensivi di bovini, bufalini ed equidi Il numero di ore/anno di lavoro stimato per la realizzazione dell'impegno ammonta a 32; ciò determina una spesa annua di euro 416,00 che, rapportata alla consistenza media degli allevamenti considerabile pari a 10,80 UBA, genera un costo stimato di circa 38,50 euro/UBA. Il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è pari a 25,00 euro/UBA. Nella tipologia di allevamento estensiva parzialmente stabulata la spesa annua si dimezza e il premio stimato ammonta a 12,50 euro/UBA.	

	Azione D. Benessere animale per allevamenti estensivi di ovini e caprini Il numero di ore/anno di lavoro stimato per la realizzazione dell'impegno ammonta a 28; ciò determina una spesa annua di euro 364,00 che, rapportata alla consistenza media degli allevamenti per la categoria pari a 12,01 UBA, genera un costo stimato di circa 30,30 euro/UBA. Il premio previsto, a parziale compensazione del costo stimato, è pari a 18,00 euro/UBA. Nella tipologia di allevamento estensiva parzialmente stabulata la spesa annua si dimezza e il premio stimato ammonta a 9,00 euro/UBA.	
Modalità di controllo	<u>Amministrativo</u> 1. Controllo ad inizio periodo d'impegno: verifica del "Programma aziendale del benessere animale" asseverato dal professionista abilitato. 2. Controllo sul mantenimento degli impegni: presentazione entro il 31 marzo 2023 della relazione analitica asseverata dal professionista abilitato, attestante i risultati raggiunti relativamente agli impegni attuati, e verifica da parte degli uffici istruttori.	

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Calcolo dei premi, espressi in euro/UBA

Ai fini del calcolo del premio euro/UBA, sono state utilizzate le seguenti fonti:

- BDN Anagrafe Zootecnica - "Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo";
 - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti (operaio qualificato) - delle province della regione Sicilia;
 - Manuale dell'Agronomo di G. Tassinari – Edizioni REDA;
 - Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" - GURS n.7, 18/02/2000;
 - Tariffario MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA D.M. 14 maggio 1991, n. 232. Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria;
 - Allegato A al Decreto Assessoriale del 5 marzo 2001 "Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro coltura" pubblicato sulla GURS n. 39 del 3 agosto 2001.
 - Decreto 20 luglio 2012, n. 140 e s.m.i. - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161) (GU Serie Generale n.195 del 22-08-2012);
 - Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27/07/2016);
 - Studio ISMEA - Piano di settore Cerealicolo - I costi di produzione del frumento (Marzo 2019);
 - Articolo "Quanto costa ogni anno la gestione delle deiezioni" - 20/2006 -Speciale - L'Informatore Agrario 69;
 - Tabella conversione Unità bestiame adulto - DECRETO 5 marzo 2001 - GURS 3 agosto 2001 - N. 39;
 - Articolo - L'Informatore Agrario – "Strutture di stalla, costi, gravità delle patologie podali - Per gestire e prevenire le zoppie bisogna riconoscerle" - 3/2009 – supplemento.
 - Supplemento ad "Agricoltura" n. 3 - marzo 2013 - Tecnologie per l'allevamento dei suini - Regione Emilia Romagna.
 - "Il piano di pascolamento: strumento fondamentale per una corretta gestione del pascolo" - Gusmeroli - F. Fondazione Fojanini di Studi Superiori, Sondrio.
- La metodologia utilizzata per la stima dei costi è composta di quattro fasi principali:

1. analisi documentale (documenti ufficiali, testi scientifici e *grey literature*);
2. interviste ai responsabili regionali competenti;
3. analisi numerica dei dati della distribuzione del patrimonio zootecnico in Sicilia al 31/12/2020;
4. esperienza professionale nel settore zootecnico.

Il calcolo del premio/UBA è basato sulla lista degli impegni definiti nelle singole macro-aree, valutando quelli remunerabili che risultano superiori agli obblighi definiti dalla baseline e dalla pratica ordinaria.

L'importo del premio euro/UBA associato all'impegno è stato determinato rapportando le diverse voci di spesa necessarie per la sua attuazione, al valore numerico della consistenza media degli allevamenti espressi in UBA.

In base alla tipologia d'impegno analizzata, il valore di consistenza media dell'allevamento è stato considerato per la specifica categoria animale interessata all'intervento; nei casi di impegni "trasversali" a tutte le azioni, è stato considerato il valore medio totale regionale.

L'analisi completa è riportata nelle tabelle descrittive degli impegni.

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4. 1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda a quanto riportato nel corrispondente paragrafo riferito alla sottomisura.

8.2.16.4. 2. Misure di attenuazione

Si rimanda a quanto riportato nel corrispondente paragrafo riferito alla sottomisura.

8.2.16.4. 3. Valutazione generale della misura

Si rimanda a quanto riportato nel corrispondente paragrafo riferito alla sottomisura.

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

Al Capitolo 11. PIANO DI INDICATORI

Paragrafo 11.1. Piano di indicatori

Sottoparagrafo 11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

Punto 11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Nella tabella degli Indicatori di output previsti per il 2014-2022 vengono inseriti e valorizzati gli indicatori di output fisici e finanziari della misura 14:

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	65,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	128.632,30	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	211.632,30	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	609,00	437,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.115.000,00	800.000,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	375,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	9.900.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	0,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	337.000.000,00	24.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	168.500.000,00	12.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	47,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	3.387.944,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	2.540.958,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	N. di beneficiari	7.654,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	30.000.000,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	75,00	50,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	59.000.000,00	10.000.000,00

Capitolo 12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO (modifica descritta nella scheda 2 successiva alla presente).

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: attivazione della Misura 14 sul Benessere degli animali con l'emanazione del bando per l'annualità 2022.

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica comporta l'inserimento degli indicatori di output relativi alla M14.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: non pertinente

Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2 del 2022

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

PSR Sicilia 2014-2022 ver.10.1 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2021) 8530 final del 19.11.2021.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La presente scheda illustra la proposta di rimodulazione finanziaria del Programma, resasi necessaria al fine di assicurare la dotazione finanziaria alla Misura 14 Benessere animale, la cui scheda di misura è oggetto di questa stessa procedura di consultazione (v. scheda di modifica n.1). Come potrà evincersi dalla lettura dei prospetti a seguire, la modifica prevede una rimodulazione delle risorse ordinarie (QFP) precedentemente assegnate ad alcune misure strutturali, quali le sottomisure 4.1, 4.3, 5.2 e 6.4c nonché la rimodulazione delle risorse nazionali (top-up), precedentemente allocate sulla misura 13.

La rimodulazione ha tenuto conto del rispetto del cosiddetto principio di “non regressione” degli interventi a finalità ambientale, così come precisato all’art.1, comma 2 del Reg. (UE) 2020/2220, nonché di quanto normato dallo stesso regolamento in merito alla destinazione delle risorse a specifiche tipologie d’intervento (cosiddetti “ring-fencing”).

Le riduzioni delle dotazioni delle suddette sottomisure e la corrispondente assegnazione alla misura 14, di nuova introduzione, sono riportate sinteticamente nei seguenti prospetti:

Misura/sottom. operaz.	Focus Area	Riduzione dotazione finanziaria		
		(Spesa pubblica) €	(Quota FEASR) €	tipologia di fondo (QFP/NGEU/Top-up)
4.1	2A	3.000.000,00	1.815.000,00	QFP
4.1	2B	3.000.000,00	1.815.000,00	QFP
4.3.1	2A	6.550.375,00	3.962.976,88	QFP
5.2	3B	3.000.000,00	1.815.000,00	QFP
6.4c	6A	5.000.000,00	3.025.000,00	QFP
13	4A	9.449.625,00	-	top-up
totale		30.000.000,00	12.432.976,88	

Dotazione finanziaria misura 14			
Misura	FA	Spesa pubblica* €	FEASR
14	3A	30.000.000,00	12.432.976,88

* di cui € 9.449.625,00 risorse Top-up

In considerazione dell'entità delle riduzioni finanziarie effettuate sulle dotazioni delle sottomisure ed operazioni indicate, afferenti peraltro a diverse focus area, la modifica non incide sulla strategia del Programma. A seguire viene comunque riportato il prospetto con le dotazioni finanziarie per focus area ante e post rimodulazione, da cui si rilevano variazioni di modestissima entità.

In linea generale, le decurtazioni hanno interessato tipologie di intervento per le quali si stanno a vario titolo registrando delle lentezze nella loro attuazione e che probabilmente stanno risentendo in misura maggiore della situazione congiunturale venutasi a determinare, legata all'innalzamento dei costi delle materie prime (situazione che purtroppo, molto probabilmente è destinata a peggiorare).

		Dotazione PSR vers.10.1 per Focus Area (Risorse QFP + NGEU)				Dotazione PSR post modifica per Focus Area (Risorse QFP + NGEU)			
Priorità	Focus Area	(Spesa Pubblica)	(FEASR)	% su Priorità	% su totale PSR	(Spesa Pubblica)	(FEASR)	% su Priorità	% su totale PSR
2	2A	607.552.243,83	381.789.107,52	67,06	21,05	598.001.868,83	376.011.130,64	66,93	20,72
	2B	298.423.224,01	180.822.550,53	32,94	10,34	295.423.224,01	179.007.550,53	33,07	10,24
		905.975.467,84	562.611.658,05	100,00	31,40	893.425.092,84	555.018.681,17	100,00	30,96
3	3A	241.267.590,30	154.972.892,13	83,04	8,36	261.817.965,31	167.405.869,01	84,98	9,07
	3B	49.289.501,87	29.820.148,63	16,96	1,71	46.289.501,87	28.005.148,63	15,02	1,60
		290.557.092,17	184.793.040,76	100,00	10,07	308.107.467,18	195.411.017,64	100,00	10,68
4	4A	1.028.793.425,73	645.238.269,95	73,08	35,65	1.028.793.425,73	645.238.269,95	73,08	35,65
	4B	262.612.394,16	159.156.998,46	18,65	9,10	262.612.394,16	159.156.998,46	18,65	9,10
	4C	116.396.378,80	70.419.809,17	8,27	4,03	116.396.378,80	70.419.809,17	8,27	4,03
		1.407.802.198,68	874.815.077,59	100,00	48,79	1.407.802.198,68	874.815.077,59	100,00	48,79
5	5A	78.824,64	47.688,91	0,98	0,00	78.824,64	47.688,91	0,98	0,00
	5B	34.000,00	20.570,00	0,42	0,00	34.000,00	20.570,00	0,42	0,00
	5C	1.923.562,76	1.163.755,47	23,87	0,07	1.923.562,76	1.163.755,47	23,87	0,07
	5D	56.500,00	34.182,50	0,70	0,00	56.500,00	34.182,50	0,70	0,00
	5E	5.966.773,60	3.609.898,03	74,03	0,21	5.966.773,60	3.609.898,03	74,03	0,21
		8.059.661,00	4.876.094,91	100,00	0,28	8.059.661,00	4.876.094,91	100,00	0,28
6	6A	46.949.725,45	28.404.583,90	18,78	1,63	41.949.725,45	25.379.583,90	17,12	1,45
	6B	180.034.267,09	108.920.731,59	72,02	6,24	180.034.267,09	108.920.731,59	73,49	6,24
	6C	23.005.560,10	14.234.363,86	9,20	0,80	23.005.560,10	14.234.363,86	9,39	0,80
		249.989.552,65	151.559.679,35	100,00	8,66	244.989.552,65	148.534.679,35	100,00	8,49
	AT	23.187.107,44	14.028.200,00		0,80	23.187.107,44	14.028.200,00		0,80
Totale		2.885.571.079,78	1.792.683.750,65		100,00	2.885.571.079,79	1.792.683.750,66		100,00

Nel prospetto a seguire vengono invece riportate le dotazioni complessive delle sottomisure ed operazioni interessate dalla presente rimodulazione:

PSR SICILIA 2014/22 - Rimodulazione finanziaria per dotazione Misura 14 Benessere animale																			
		dotazione ante modifica (PSR vers.10.1)								dotazione post modifica									
Misura/sot tom operaz.	Focus Area	Risorse ordinarie (QFP)		Risorse aggiuntive NGEU (EUR)	Dotazione complessiva (QFP+NGEU)		Risorse nazionali (top-up)	dotazione totale			Risorse ordinarie (QFP)		Risorse aggiuntive NGEU (EUR)	Dotazione complessiva (QFP+NGEU)		Risorse Nazionali (top-up)	dotazione totale		
		Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica =FEASR	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica =FEASR	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	Spesa pubblica	FEASR		
4.1	2A	€ 324.000.000,00	€ 196.020.000,00	€ 35.000.000,00	€ 359.000.000,00	€ 231.020.000,00	-	€ 359.000.000,00	€ 231.020.000,00	€ 321.000.000,00	€ 194.205.000,00	€ 35.000.000,00	€ 356.000.000,00	€ 229.205.000,00	-	€ 356.000.000,00	€ 229.205.000,00		
4.1	2B	€ 180.500.000,00	€ 109.202.500,00	-	€ 180.500.000,00	€ 109.202.500,00	-	€ 180.500.000,00	€ 109.202.500,00	€ 177.500.000,00	€ 107.387.500,00	-	€ 177.500.000,00	€ 107.387.500,00	-	€ 177.500.000,00	€ 107.387.500,00		
4.3.1	2A	€ 160.000.000,00	€ 96.800.000,00	-	€ 160.000.000,00	€ 96.800.000,00	€ 14.000.000,00	€ 174.000.000,00	€ 96.800.000,00	€ 153.449.625,00	€ 92.837.023,13	-	€ 153.449.625,00	€ 92.837.023,13	€ 14.000.000,00	€ 167.449.625,00	€ 92.837.023,13		
5.2	3B	€ 47.500.000,00	€ 28.737.500,00	-	€ 47.500.000,00	€ 28.737.500,00	-	€ 47.500.000,00	€ 28.737.500,00	€ 44.500.000,00	€ 26.922.500,00	-	€ 44.500.000,00	€ 26.922.500,00	-	€ 44.500.000,00	€ 26.922.500,00		
6.4c	6A	€ 20.000.000,00	€ 12.100.000,00	-	€ 20.000.000,00	€ 12.100.000,00	-	€ 20.000.000,00	€ 12.100.000,00	€ 15.000.000,00	€ 9.075.000,00	-	€ 15.000.000,00	€ 9.075.000,00	-	€ 15.000.000,00	€ 9.075.000,00		
13.1	4A	€ 147.833.000,00	€ 89.438.965,00	€ 29.217.714,90	€ 177.050.714,90	€ 118.656.679,90	€ 9.449.625,25	€ 186.500.340,15	€ 118.656.679,90	€ 147.833.000,00	€ 89.438.965,00	€ 29.217.714,90	€ 177.050.714,90	€ 118.656.679,90		€ 177.050.714,90	€ 118.656.679,90		
14	3A	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 20.550.375,00	€ 12.432.976,88	-	€ 20.550.375,00	€ 12.432.976,88	9.449.625,250	€ 30.000.000,25	€ 12.432.976,88		
totale		€ 879.833.000,00	€ 532.298.965,00	€ 64.217.714,90	€ 944.050.714,90	€ 596.516.679,90	€ 23.449.625,25	€ 967.500.340,15	€ 596.516.679,90	€ 879.833.000,00	€ 532.298.965,00	€ 64.217.714,90	€ 944.050.714,90	€ 596.516.679,90	€ 23.449.625,25	€ 967.500.340,15	€ 596.516.679,90		

4. Descrizione delle modifiche proposte:

La rimodulazione finanziaria comporterà la modifica dei seguenti paragrafi del Programma:

- Al paragrafo 10 PIANO DI FINANZIAMENTO, oltre all'inserimento del nuovo prospetto con la dotazione della Misura 14, verranno modificati gli importi delle dotazioni finanziarie riportati nei prospetti riguardanti le misure interessate dalla rimodulazione;
- Al paragrafo 11 PIANO DI INDICATORI, nella sezione relativa alla focus area 3A) verranno valorizzati i campi degli indicatori di output fisico e finanziario relativi alla Misura 14 (v.scheda di modifica n.1).
Relativamente alle altre sottomisure interessate dalla rimodulazione, poiché le riduzioni proposte sono riconducibili ad economie di progetto, si ritiene che le modifiche non incideranno in maniera significativa sugli indicatori fisici di output. In questa fase si procederà pertanto al solo riallineamento degli indicatori di output finanziari interessati.
- Al paragrafo 12 FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO nel prospetto iniziale e nelle sezioni a seguire, verrà inserita la misura 14 e verranno azzerate le risorse prima attribuite alla misura 13.

Poiché dal punto di vista operativo, diverse delle modifiche sopra descritte saranno possibili solo sul sistema SFC, le stesse, acquisito con la presente consultazione il parere del CdS, verranno puntualmente effettuate in fase di notifica alla Commissione Europea della versione modificata del Programma.

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: attivazione della Misura 14 sul Benessere degli animali con l'emanazione del bando per l'annualità 2022.

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica ha effetti sugli indicatori per i quali si rimanda al punto 4 della presente scheda di modifica.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: non pertinente

Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2 del 2022

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

PSR Sicilia 2014-2022 ver.10.1 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2021) 8530 final del 19.11.2021.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b) lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La sottomisura 16.1 – *“Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”* ha la finalità di incentivare la cooperazione tra gli operatori del settore agricolo ed il mondo della ricerca, ai fini dello sviluppo di processi e prodotti innovativi che abbiano positive ricadute sia sulla produttività e redditività delle imprese, sia sulla sostenibilità dell'intero settore agricolo. Prevede quindi il sostegno alla costituzione e gestione di Gruppi Operativi (GO) che, formatisi attorno ad un'idea progettuale concreta e coerente con i fabbisogni del territorio, la traducono in un progetto innovativo per il collaudo e l'applicazione di pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie nuove o, se adattate ad un nuovo contesto ambientale o geografico, tradizionali.

Per l'attivazione della sottomisura il Programma prevede due fasi:

- una Prima Fase di setting-up, durante la quale si svolge l'attività di animazione finalizzata a diffondere sul territorio informazioni inerenti l'idea innovativa ed a ricercare soggetti da coinvolgere, la predisposizione di studi di fattibilità, anche con l'ausilio di un facilitatore (“innovation broker”) e l'elaborazione della proposta di Piano di progetto da presentare nella Seconda Fase;
- una Seconda Fase, nella quale è prevista, da parte del costituendo o già costituito GO, la presentazione del Piano, con la puntuale descrizione del progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare, adattare o realizzare, i risultati che si intendono conseguire, compresi i contributi agli obiettivi del PEI, i meccanismi che si intendono adottare per la diffusione dei risultati e la realizzazione del progetto.

Nella fase attuativa l'Amministrazione, in considerazione della portata innovativa e della complessità della sottomisura, nonché dello stato di avanzamento del Programma, al fine di raggiungere in maniera più efficace gli obiettivi previsti, ha deciso di effettuare la Prima Fase attraverso un'attività di divulgazione ed animazione dei territori direttamente svolta e coordinata dagli uffici del Dipartimento Agricoltura. Tale fase, svoltasi prevalentemente nel periodo giugno-novembre 2018, anche con il supporto della Rete Rurale, ha visto la realizzazione di diversi eventi ed incontri, molto partecipati, presso i tre principali atenei dell'Isola e sul territorio regionale, con il coinvolgimento capillare dei diversi portatori di interesse. Nel mese di agosto 2018, è stato pubblicato il bando relativo alla Seconda Fase, che ha registrato una buona partecipazione (114 domande ammesse in graduatoria e, al novembre 2022, la costituzione di 53 GO).

Con la recente rimodulazione finanziaria, effettuata per la proroga del PSR al dicembre 2022 e la programmazione degli interventi con la nuova dotazione, alla sottomisura 16.1 sono state assegnate risorse del NGEU per l'emanazione di un nuovo bando, che prevedrà l'attivazione di una Prima fase e di una Seconda Fase.

Anche sulla scorta dell'esperienza maturata con il precedente bando, si intendono apportare alcune modifiche alla scheda di misura; tali modifiche, descritte nel successivo paragrafo, hanno le seguenti principali finalità:

- snellire l'attività amministrativa e ridurre la possibilità di incorrere in errori, tramite l'introduzione dei costi semplificati, coerentemente con quanto raccomandato dalla Commissione Europea;
- stimolare la proposizione di progetti innovativi con elevati standard qualitativi, rafforzando il collegamento tra la Prima Fase e la Seconda Fase e prevedendo una Commissione, composta da Esperti Tecnico Scientifici, nella fase di valutazione dei criteri di selezione tecnico-scientifici dei progetti).

In linea con gli obiettivi della scheda di misura e coerentemente alle modifiche proposte, sono state apportate anche alcune modifiche ai criteri di selezione (anche queste poste in consultazione con la presente procedura), lasciando comunque inalterati i Principi previsti dal Programma. Poiché la modifica introduce uno stretto legame tra la prima e la seconda fase (per beneficiare del contributo nella prima fase è condizione necessaria quella di partecipare alla seconda fase), al fine di evitare l'appesantimento delle procedure e le ridondanze tra criteri delle due fasi, i criteri di selezione riguarderanno esclusivamente la Seconda Fase.

4. Descrizione delle modifiche proposte (il testo inserito è quello **in rosso**):

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Paragrafo 8.2.14.3.1. M16.1.a Sostegno alla creazione ed al funzionamento dei PEI

Al sottoparagrafo 8.2.14.3.1.5. “Costi ammissibili”, il terzultimo capoverso diventa:

Per tipologie di costi sopra indicate, **come già previsto nell'allegato 4 del Programma**, la determinazione può essere effettuata facendo ricorso al sistema dei costi semplificati, **meglio così come** specificati ~~nell'allegato 4 del Programma~~ **nel successivo sottoparagrafo 8.2.14.3.1.8. “Importi e aliquote di sostegno”**.

Al sottoparagrafo 8.2.14.3.1.6. “Condizioni di ammissibilità”, alla fine viene inserito il seguente capoverso:

A conclusione della Prima Fase il costituendo GO, ai fini dell'ammissibilità delle spese, è tenuto obbligatoriamente a partecipare al bando della Seconda Fase e la relativa domanda deve risultare ammissibile nella graduatoria definitiva.

Il sottoparagrafo 8.2.14.3.1.7. “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” viene così modificato:

~~I principi che orienteranno i criteri di selezione nella prima fase sono:~~

- ~~• rispondenza della bozza di Piano di progetto agli obiettivi del PEI e alle priorità, ai fabbisogni e alle focus area del PSR;~~
- ~~• chiarezza nell'identificazione della problematica, del fabbisogno e/o dell'opportunità.~~

Nella Prima Fase, tenuto conto che l'ammissibilità delle spese sostenute dal costituendo GO è condizionata alla partecipazione alla Seconda Fase con esito positivo (presentazione di una domanda che deve risultare ammessa nella graduatoria definitiva), non sono previsti criteri di selezione.

I principi che orienteranno i criteri di selezione nella Seconda Fase sono:

- completezza e qualità del partenariato, in relazione alla problematica da affrontare e al progetto da implementare;

- grado di rappresentatività del settore agricolo, agroalimentare e forestale regionale all'interno del partenariato;
- validità tecnico-scientifica del Piano di progetto;
- potenziale ricaduta del progetto sulla pratica agricola;
- qualità del piano di divulgazione dei risultati dell'innovazione.

~~La selezione sarà fondata su un sistema di punteggio con una soglia minima al di sotto della quale le domande non saranno ammesse a finanziamento.~~

I principi dei criteri di selezione si tradurranno in griglie di criteri di selezione con relativo punteggio, che verrà sottoposto all'approvazione del Comitato di Sorveglianza.

Al sottoparagrafo 8.2.14.3.1.8. “Importi e aliquote di sostegno”,
il quinto capoverso ed il testo a seguire diventano:

Per la Prima Fase è previsto un importo massimo di spesa ammessa pari a € ~~40.000,00~~ **15.000,00**, a come rimborso **forfettario** delle spese sostenute ai sensi del lett. c), par. 1) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013. I suddetti costi sono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui il progetto del costituendo G.O, sia presentato nella Seconda Fase e risulti **ammissibile**. ~~e un'intensità pari al 100% dei costi ammessi.~~

Per la Seconda Fase è previsto un importo massimo di spesa ammessa pari a € 500.000,00.

Nell'ambito della Seconda Fase, per le voci di spesa relative al **personale** (lavoratori dipendenti pubblici e privati e imprenditore agricolo) si farà ricorso alle tabelle standard di costi unitari (paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013) calcolati in conformità al documento di indirizzo “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi” (Rete Rurale Nazionale 2014-2020 del 14/09/2018). In particolare:

- Per le aziende:
 - a) per i **lavoratori dipendenti**, il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL ultima annualità disponibile, per tutte le province siciliane), per gli operai agricoli col rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla categoria di livello retributivo più alto corrispondente a **14,48 €/h**;
 - b) per i **lavoratori dipendenti con mansioni tecniche**, il costo orario (medio) desunto dal Contratto Territoriale II livello per i quadri e impiegati agricoli della Sicilia annualità 2018-2021, per gli impiegati di cat. 1° pari a **21,54 €/h**.
 - c) per l'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard unitario orario riconoscibile all'imprenditore, desunto dal documento di indirizzo “PSR 2014-2020 - Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi (versione settembre 2018), capitolo 3 lettera B. “Costo standard determinato utilizzando i valori del programma Horizon 2020”, è pari a **36,41 €/h**.
- Per **Università e altri enti di ricerca pubblici e privati**, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportati:
 - d) **costi standard unitari applicabili al personale delle Università:**

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Professore ordinario	73
Medio	Professore associato	48
Basso	Ricercatore/Tecnico amministrativo	31

e) costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/ Primo ricercatore e Tecnologo II livello	55
Medio	Ricercatore e Tecnologo di III livello	33
Basso	Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo	29

Le voci di spesa relative al personale che non rientrano nell'ambito dei costi standard unitari (assegnisti/borsisti/contratti atipici) verranno rendicontate a costi reali prendendo come riferimento il costo effettivo annuo lordo relativamente al tempo effettivamente dedicato al Piano.

Il totale delle spese del personale (sia di quello rendicontato a costi reali che di quello rendicontato a UCS) non potrà superare il 50% del totale delle spese ammissibili.

Sempre nella Seconda Fase le **Spese generali** (dirette e indirette) sono riconosciute ai sensi del par.1, lett. d) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013, applicando un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale che risulta effettivamente sostenuto e rendicontato.

Le spese generali non potranno superare la soglia del 7% del costo totale del progetto di cooperazione ammesso a finanziamento.

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato si rimanda al capitolo 13 del Programma.

Paragrafo 8.2.14.3.1.9. “Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi”

Al sottoparagrafo 8.2.14.3.1.9.2. “Misure di attenuazione”

il punto relativo all'R7 diventa:

Per R7.

L'Autorità di Gestione ha stabilito che i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure) definiranno le procedure di selezione dei beneficiari attraverso l'applicazione di elementi e parametri oggettivamente definiti e facilmente misurabili in maniera univoca, trasparenti e ben documentati. La definizione dei parametri e il relativo peso saranno finalizzati a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati in relazione alle linee strategiche del Programma.

Inoltre, data la specificità della sottomisura, al fine di garantire un'oggettiva e uniforme valutazione dei criteri tecnico-scientifici verrà istituita una commissione composta da Esperti Tecnico Scientifici.

Il Paragrafo 8.2.14.3.1.10. “Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno”, diventa:

~~Per la metodologia del calcolo dei costi semplificati si rimanda all'allegato 4 del Programma.~~

Le metodologie adottate, tenuto conto di quanto previsto dall'art.67 del Reg.UE n.1303/2013, sono state:

Prima Fase:

La metodologia utilizzata per la definizione del rimborso forfettario di € 15.000,00 previsto ai sensi del par.1 lett. c) dell'art. 67 del Reg. UE 1303/13, fa riferimento ai dati storici di

tutte le sottomisure 16.1 (Prima Fase) attivate dalle altre Autorità di Gestione Italiane che, per le stesse classi di costo, hanno riconosciuto un valore medio di 25.777,78 euro.

Seconda Fase:

La metodologia adottata per il calcolo dei costi semplificati relativo alla voce di spesa **Personale**, fa riferimento ai seguenti documenti di indirizzo:

- “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi” (Rete Rurale Nazionale 2014-2020 del 14/09/2018);
- “Metodologia di calcolo per l’applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020” redatti dai Ministeri dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al paragrafo 5 lett. a) dell’art. 67 del Reg.UE 1303/13:

- a) **per i lavoratori dipendenti**, il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL ultima annualità disponibile, per tutte le province siciliane), per gli operai agricoli col rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla categoria di livello retributivo più alto, corrispondente a 14,48 €/h, dato da:
 - ✓ retribuzione annuale + TFR + contributi a carico ditta/Numero di ore teoriche lavorabili annuali al netto di ferie e permessi;
- b) **per i lavoratori dipendenti con mansioni tecniche**, il costo orario (medio) desunto dal Contratto Territoriale II livello per i quadri e impiegati agricoli della Sicilia annualità 2018-2021, per gli impiegati di cat. 1° pari a 21,54 €/h, è dato da:
 - ✓ retribuzione annuale + TFR + contributi a carico ditta/Numero di ore teoriche lavorabili annuali al netto di ferie e permessi
- c) **per l’impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall’imprenditore (agricolo/forestale)**, la metodologia applicata è quella riportata nel documento di indirizzo “PSR 2014-2020 - Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi (versione settembre 2018) al capitolo 3 lettera B. “Standard determinato utilizzando i valori del programma Horizon 2020” dove viene determinato il costo standard unitario orario riconoscibile all’imprenditore pari a 36,41 €/h.
- d) **per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati**, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportati:

➤ **costi standard unitari applicabili al personale delle Università:**

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Professore ordinario	73
Medio	Professore associato	48
Basso	Ricercatore/Tecnico amministrativo	31

➤ **costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:**

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/ Primo ricercatore e Tecnologo II livello	55
Medio	Ricercatore e Tecnologo di III livello	33
Basso	Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo	29

Relativamente alla voce di spesa “**Spese generali**”, per le quali è prevista l’applicazione di un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale che risulta effettivamente sostenuto e rendicontato, la metodologia adottata per la determinazione fa riferimento al par. 5, lett.b) dell’art.67 del Reg.UE 1303/13.

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma:

Le modifiche consentiranno l’attivazione della Prima Fase tramite bando, assicurando al contempo, grazie al suo collegamento con la Seconda Fase, uno standard qualitativo elevato sia nella fase di setting-up, sia nella presentazione dei progetti di cooperazione.

L’inserimento di una Commissione di elevato profilo tecnico scientifico, consentirà, nella Seconda Fase, una maggiore efficacia della valutazione scientifica dei progetti in relazione alle strategie del Programma.

Attraverso l’introduzione dei costi semplificati, verrà ridotta la probabilità di errori e gli oneri amministrativi a carico sia dei beneficiari, sia dell’Autorità di Gestione e delle risorse umane destinate all’attuazione della sottomisura, consentendo a tutti di concentrarsi esclusivamente sugli obiettivi e sulla qualità dei risultati e dei prodotti finali.

5.2. Effetti sugli indicatori: nessuno.

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche: nessuna.